

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

257^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DELLA BRIOTTA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* PINTO Biagio (PRI).....	Pag. 62
DISEGNI DI LEGGE		PINTO Michele (DC), relatore.....	58
Annunzio di presentazione.....	68	* PISTOLESE (MSI-DN).....	64
Assegnazione.....	3, 56	VITALE (PCI).....	61
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	3	Seguito della discussione:	
Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1151, 1194, 1195:		«Semplificazione e snellimento delle proce- dure in materia di stipendi, pensioni ed altri asseggni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato e del perso- nale amministrativo della Corte dei conti» (310);	
PRESIDENTE.....	56, 68	«Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato» (430)	
COCO (DC).....	56	Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 310, con il seguente titolo:	
PAGANI Maurizio (PSDI).....	68	«Semplificazione e snellimento delle proce- dure in materia di stipendi, pensioni ed altri asseggni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del per-	
Discussione:			
«Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali» (1151) (Relazione orale):			
COCO (DC).....	57		
D'AMELIO (DC).....	65		
DE CINQUE (DC).....	67		
FILETTI (MSI-DN).....	59		
GIOINO (PCI).....	64		

sonale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti»

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 430.

Stralcio dell'articolo 11 del disegno di legge n. 430 nel testo proposto dal Governo:

D'AMELIO (DC)	Pag. 37
FINOCCHIARO (PSI)	34, 49, 52
FONTANA (DC)	5
* GIURA LONGO (PCI)	5 e <i>passim</i>
MAFFIOLETTI (PCI)	15, 21, 29
MURMURA (DC)	5
ORCIARI (PSI)	34
PATRIARCA (DC)	36
PAVAN (DC), relatore	4 e <i>passim</i>
PISTOLESE (MSI-DN)	5, 24, 30
* SAPORITO (DC)	26, 35, 55
SIGNORELLI (MSI-DN)	37

TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro	Pag. 11 e <i>passim</i>
VENANZETTI (PRI)	54

GOVERNO

Trasmissione di documenti	4
---------------------------------	---

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interrogazioni	68
Apposizione di nuove firme ad interrogazioni	74

Per lo svolgimento di una interpellanza:

PRESIDENTE	67
SEGA (PCI)	67

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bernassola, Cartia, Cavaliere, Cimino, Colella, Covi, Crollanza, Degan, Diana, Di Stefano, D'Onofrio, Ferrara Salute, Fimognari, Genovese, Loprieno, Nepi, Novellini, Pasquino, Pintus, Taviani, Tomelleri, Urbani, Vernaschi, Vettori, Viola.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2247. — « Modifiche ed integrazioni della legge 8 agosto 1977, n. 572, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, ai fini dell'attuazione delle direttive n. 79/694/CEE e n. 82/890/CEE » (1204) *(Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati).*

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonché disposizioni per il personale del lotto » (1002-B) *(Approvato dalla 6^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previ pareri della 1^a, della 5^a e della 8^a Commissione;

alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura):

Deputati PALLANTI ed altri; CAMPAGNOLI ed altri. — « Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (1187) *(Approvato dalla 11^a Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previ pareri della 1^a, della 5^a e della 11^a Commissione;

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con *standards* qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati » (1186) *(Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

— in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione):

PETRARA ed altri. — « Istituzione dell'Ente " Parco nazionale della pace " » (1133),

previ pareri della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª e della 9ª Commissione;

« Modifiche all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale » (1171);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

DE CINQUE ed altri. — « Modifica dell'articolo 74, secondo e terzo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (1101), previo parere della 1ª Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

la nomina del professor Paolo Ranuzzi De Bianchi a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

la nomina del dottor Mario Boidi a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 23 febbraio 1985, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1985 (*Doc. XXXV*, n. 7).

Detto documento è stato inviato alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed

altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato e del personale amministrativo della Corte dei conti» (310);

«Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato» (430)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 310, con il seguente titolo: «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti»

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 430

Stralcio dell'articolo 11 del disegno di legge n. 430 nel testo proposto dal Governo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 310 e 430.

Ricordo che, dopo lo svolgimento della discussione generale congiunta e le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, nella seduta notturna del 31 gennaio si è passati all'esame degli articoli del disegno di legge n. 310 nel testo proposto dalla Commissione, e che da parte dei senatori Giura Longo, Maffioletti e Pollastrelli è stata presentata una proposta di stralcio degli articoli 11, 12 e 13, proposta poi limitata agli articoli 11 e 12; il seguito della discussione è stato poi rinviato ad altra seduta.

Successivamente, nella seduta del 7 febbraio è stata accolta una proposta del Presidente — su mandato unanime della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari — volta al rinvio in Commissione dei predetti disegni di legge.

PAVAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *relatore*. A seguito della discussione precedentemente avvenuta in quest'Aula, i due disegni di legge in titolo sono stati rinviati alla Commissione perchè questa esaminasse gli emendamenti che ad essi erano stati proposti.

La Commissione però ha terminato i suoi lavori soltanto nella tarda mattinata ed ha bisogno pertanto di un periodo di tempo per presentare all'Aula gli emendamenti che essa ha approvato. Chiedo dunque se è possibile sospendere per 30 minuti la seduta in modo da dare il tempo agli apparati tecnici di riprodurre gli emendamenti stessi.

PRESIDENTE. La richiesta mi sembra saggia, anzi vorrei dire obbligata. I testi degli emendamenti infatti sono appena stati inviati alla Presidenza e pertanto è opportuno farne copia perchè i colleghi ne possano disporre. Non facendosi osservazioni, sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,10).

PRESIDENTE. Informo i colleghi che sono in distribuzione le copie degli emendamenti presentati dal relatore.

Ha facoltà di parlare il relatore, affinchè riferisca sull'esito dei lavori della Commissione.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione — come ho già accennato in apertura di questa seduta — ha riesaminato tutti gli emendamenti che sono stati precedentemente proposti sul disegno di legge n. 310. Dopo un approfondito esame ha ritenuto opportuno riformulare alcuni degli emendamenti che erano stati proposti, che sono stati ripresentati da me, a nome della Commissione, e che sono contenuti nel fascicolo che è stato distribuito attualmente.

Pertanto, dalla Commissione, sono stato incaricato di chiedere il ritiro della proposta di stralcio degli articoli 11 e 12 e il ritiro di tutti gli altri emendamenti che sono stati precedentemente presentati.

Quindi prego vivamente i presentatori, proprio per poter procedere all'esame degli emendamenti che a nome della Commissione

ho attualmente presentato, di ritirare tutti gli altri emendamenti. In caso contrario, sarei costretto ad esprimere su tutti parere negativo.

PRESIDENTE. Senatore Giura Longo, insiste sulla proposta di stralcio degli articoli 11 e 12?

* GIURA LONGO. Signor Presidente, lei ha già ricordato come andò la discussione nell'altra seduta. Noi avevamo fatto quella richiesta perchè ritenevamo che fosse giusto andare verso un coordinamento e ad un'armonizzazione dei problemi che quegli articoli sollevavano in ordine alla normativa generale della funzione pubblica e di tutto il comparto, quindi, della pubblica amministrazione. Tutto il lavoro svolto in Commissione ha tenuto conto in qualche modo delle osservazioni fatte, anche se avremmo preferito un esame più approfondito e che le nostre considerazioni fossero prese tutte in esame. Data, tuttavia, la situazione veramente grave in cui versano gli uffici del Ministero del tesoro, soprattutto le direzioni provinciali del Tesoro, riteniamo di non dover insistere nella richiesta di stralcio. Inoltre colgo l'occasione per ritirare gli emendamenti da noi presentati, che in qualche modo avrebbero potuto completare la manovra in atto, e questo per consentire la più rapida approvazione possibile del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Si intendono dunque ritirati sia la proposta di stralcio degli articoli 11 e 12 che gli emendamenti presentati dal senatore Giura Longo e da altri senatori.

Invito i presentatori degli altri emendamenti a pronunciarsi sulla richiesta del relatore di ritirarli.

FONTANA. Dichiaro di ritirare tutti gli emendamenti a firma Saporito ed altri.

MURMURA. Ritiro l'emendamento 11.1.

* PISTOLESE. Manteniamo tutti i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Si intendono pertanto ritirati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, sopprimere le parole: «per metà secondo il turno di anzianità e per metà».

4.1 SAVORITO, SANTALCO, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, BOMBARDIERI, FONTANA

Al primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè degli idonei ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nella posizione funzionale corrispondente alle sopresse qualifiche di segretario principale e coadiutore principale».

6.2 SAVORITO, SANTALCO, BOMBARDIERI, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, FONTANA

Sostituire il settimo comma con il seguente:

«Nella prima applicazione della presente legge, dopo la ripartizione di cui al precedente terzo comma, si procederà all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle sopresse qualifiche di segretario principale e coadiutore principale degli idonei ai concorsi di passaggio di carriera, previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Si procederà altresì all'inquadramento nelle qualifiche funzionali dagli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1° gennaio 1979, per le qualifiche iniziali dei ruoli dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del tesoro».

6.3 SAVORITO, SANTALCO, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, BOMBARDIERI, FONTANA

Dopo il settimo comma, inserire il seguente:

«Si procederà altresì all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle sopresse qualifiche di segretario princi-

pale e di coadiutore principale degli idonei ai concorsi di passaggio di carriera indetti ed espletati nell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro ai sensi degli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077».

6.1 GIURA LONGO, POLLASTRELLI, BONAZZI, VITALE, SEGA, CANNATA, POLLINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il periodo di reggenza di cui al presente articolo costituisce titolo ai fini del conferimento delle qualifiche dirigenziali».

8.1 SAVORITO, SANTALCO, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, BOMBARDIERI, FONTANA

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il consiglio degli esperti è composto di dieci membri aventi qualifica non inferiore a primo dirigente, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Direttore generale del tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Il Consiglio degli esperti può essere integrato da membri esterni in misura non superiore al 50 per cento del numero di cui al precedente comma, aventi specifica competenza in materia, i quali possono essere nominati con le modalità di cui sopra per la durata di un anno e possono essere confermati. Su mandato del Direttore generale del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali ed adempiere compiti specifici».

Conseguentemente, alla tabella VII, quadro B, aumentare di tre posti nella qualifica di dirigente superiore e sette posti nella qualifica di primo dirigente con funzione di componenti del consiglio di esperti presso la Direzione generale del tesoro.

10.1 SAVORITO, SANTALCO, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, BOMBARDIERI, FONTANA

Al primo comma, sostituire le parole: «500 unità di cui sei posti di dirigente superiore e nove posti di primo dirigente» con le seguenti: «700 unità di cui sei posti di dirigente superiore e nove posti di primo dirigente. Tale aumento avrà effetto per 500 unità nel 1985 e per 100 unità all'anno nei due anni successivi».

11.1 MURMURA, D'ONOFRIO, SANTALCO

Sostituire il terzo comma con il seguente:

«I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore vengono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti con l'anzianità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748».

11.2 SAPORITO, SANTALCO, BOMBARDIERI, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, FONTANA

Al settimo comma, sopprimere le parole: «le cui graduatorie siano state approvate in data successiva al 1° gennaio 1983».

11.3 SAPORITO, SANTALCO, BOMBARDIERI, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, FONTANA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici periferici della Corte dei conti sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata. Per assicurare lo sviluppo e la gestione del sistema informativo, il Presidente della Corte dei conti può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica».

11.4 SAPORITO, SANTALCO, BOMBARDIERI, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, FONTANA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«Secondo le procedure previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale della Corte dei conti è attivato un compenso incentivante la produttività collegata alla professionalità».

11.5 SAPORITO, SANTALCO, BOMBARDIERI, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, FONTANA

Al quarto comma, sostituire il secondo e il terzo capoverso con i seguenti:

«svolgere mansioni di controllo interno e di coordinamento settoriale;

effettuare ricerche e studi e, limitatamente ai casi consentiti dalla legge, in relazione a compiti di amministrazione attiva, rappresentare l'Istituto presso Amministrazioni statali, ove non si provveda a mezzo di funzionari della carriera dirigenziale».

12.3 SAPORITO, SANTALCO, BOMBARDIERI, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, FONTANA

Al settimo comma, sostituire le parole: «della legge 11 luglio 1980, n. 312» con le seguenti: «della presente legge».

12.1 GIURA LONGO, POLLASTRELLI, VITALE, BONAZZI, SEGA, CANNATA, POLLINI

Sostituire il nono comma con il seguente:

«I posti disponibili nella VIII qualifica funzionale sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modalità di cui al comma precedente, al personale comunque pervenuto alla VII qualifica funzionale».

12.4 SAPORITO, SANTALCO, BOMBARDIERI, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, FONTANA

Al nono comma, sostituire le parole: «in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312» con le seguenti: «che abbiano maturato cinque anni di servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

12.2 GIURA LONGO, POLLASTRELLI, BONAZZI, VITALE, CANNATA, SEGA, POLLINI

Al quattordicesimo comma, dopo le parola «definiti» inserire le altre: «oppure, ove occorra, modificati».

12.5 SAPORITO, SANTALCO, BOMBARDIERI, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, FONTANA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Con lo stesso decreto di cui al precedente comma, in relazione alle esigenze tecnico-funzionali, saranno previste le modalità per realizzare la mobilità orizzontale del personale tra i profili professionali della stessa qualifica funzionale».

12.6 SAPORITO, SANTALCO, BOMBARDIERI, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, FONTANA

Al sesto comma, sostituire le parole: «il secondo comma dell'articolo 73 del citato decreto presidenziale» con le seguenti: «la normativa di carattere giuridico ed economico prevista dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato».

13.8 SAPORITO, SANTALCO, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, BOMBARDIERI, FONTANA

Al settimo comma, sostituire le parole: «della legge 11 luglio 1980, n. 312» con le seguenti: «della presente legge».

13.2 GIURA LONGO, POLLASTRELLI, CANNATA, BONAZZI, SEGA, VITALE, POLLINI

Al settimo comma, sostituire le parole: «legge 11 luglio 1980, n. 312» con le seguenti: «presente legge».

13.5 SAPORITO, SANTALCO, BOMBARDIERI, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, FIOCCHI, FONTANA

Al nono comma, sostituire le parole: «in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312» con le seguenti: «che abbiano maturato cinque anni di servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

13.3 GIURA LONGO, POLLASTRELLI, VITALE, BONAZZI, SEGA, CANNATA, POLLINI

Al nono comma, sostituire le parole: «legge 11 luglio 1980, n. 312» con le seguenti: «presente legge».

13.6 SAPORITO, SANTALCO, BOMBARDIERI, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, FIOCCHI, FONTANA

All'ultimo comma, dopo le parole: «sono autonomamente definiti» inserire le altre: «oppure, ove occorra, modificati».

13.7 SAPORITO, SANTALCO, BOMBARDIERI, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, FONTANA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale».

13.1 SAPORITO, ORCIARI, D'ONOFRIO, SANTALCO, FONTANA

Dopo l'articolo 13, inserire i seguenti:

Art. ...

«(Istituzione del Servizio Ispettivo)

È istituito, nell'ambito del segretariato generale, il servizio ispettivo della Corte dei conti, per eseguire gli accertamenti previsti dal testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché quelli ritenuti utili ai fini del miglior esercizio delle funzioni di controllo da parte della Corte dei conti.

Al servizio è preposto un dirigente superiore che si avvarrà di un congruo numero di primi dirigenti.

Con ordinanza del Presidente della Corte dei conti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, saranno stabilite le strutture organizzative, nonché le modalità per il funzionamento del servizio».

13.0.1 SAVORITO, SANTALCO, BOMBARDIERI, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, FONTANA

Art. ...

«In riferimento ai rilevanti obiettivi in materia di politica finanziaria e monetaria e agli adempimenti d'interesse sociale attribuiti all'Amministrazione centrale e periferica del tesoro, è autorizzata la corrispondenza al personale in servizio presso la predetta Amministrazione di un compenso incentivante la produttività collegato alla qualità e quantità del lavoro prodotto».

I criteri di ripartizione tra il personale non dirigente, le quote spettanti al personale dirigente con riferimento alla titolarità dei rispettivi uffici, le modalità ed i tempi per la erogazione dei compensi saranno determinati secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Per le finalità di cui al comma precedente, è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, a decorrere

dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire sette miliardi la cui consistenza potrà essere modificata in sede di approvazione del bilancio».

13.0.2 SAVORITO, SANTALCO, BOMBARDIERI, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, FONTANA

Art. ...

«Il diritto fisso di macellazione bovini previsto dal decreto-legge 8 maggio 1948, n. 678, riscosso dalle direzioni provinciali del Tesoro, viene elevato da lire 200 e da lire 150 a lire 20.000 per ogni capo bovino a decorrere dal 1° gennaio 1986. Fermi restando i criteri di ripartizione già preesistenti, il 10 per cento di detto provento viene versato a favore della Cassa sovvenzioni per i personali provinciali dell'Amministrazione del tesoro, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1196».

13.0.3 SAVORITO, SANTALCO, BOMBARDIERI, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, FONTANA

GIURA LONGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIURA LONGO. Vorrei sapere se il relatore si comporterà in maniera analoga per quel che riguarda l'emendamento a sua firma 13.14 chiedendone il ritiro.

PAVAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, è vero che sull'emendamento 13.14 non c'è stata una unanimità di consensi, però ho anche detto che lo avremmo presentato comunque in Aula, salvo vedere poi in quella sede cosa fare. Decideremo al momento dell'esame dell'articolo 13 se ritirare o meno l'emendamento 13.14.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

(Delega al Governo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.

Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo;

b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedono altresì, in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilità amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno

ha nell'espletamento degli adempimenti relativi;

c) adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;

d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario;

e) prevedere, in conformità ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle direzioni provinciali del Tesoro e degli uffici di cui al successivo articolo 7, per definire le specifiche responsabilità amministrative:

a) dei direttori provinciali del Tesoro e degli altri dirigenti preposti agli uffici nonché del personale che opera nella fase di ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio;

b) dei dirigenti del settore dell'informatica e del relativo personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Imputazione della spesa e prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni)

All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è inserito, dopo il quinto, il seguente comma:

«Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti».

Il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dai seguenti:

«Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, inserire i seguenti:

«Il limite di somma di cui al quarto comma dell'articolo 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, quale modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904, è elevato a lire 10 milioni.

La tessera personale di riconoscimento rilasciata dalla Amministrazione dello Stato ai propri dipendenti civili e militari in attività di servizio costituisce documento valido anche ai fini della riscossione, senza limite di importo, dei titoli di spesa emessi a favore

del predetto personale per il pagamento degli stipendi e delle altre competenze fisse ed accessorie».

2.1

IL GOVERNO

Dopo il primo comma, inserire i seguenti:

«Il limite di somma di cui al quarto comma dell'articolo 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, quale modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904, è stato elevato a lire 10 milioni.

La tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione dello Stato ai propri dipendenti civili e militari in attività di servizio costituisce documento valido anche ai fini della riscossione, senza limite di importo, dei titoli di spesa emessi a favore del predetto personale per il pagamento degli stipendi e delle altre competenze fisse ed accessorie».

2.2

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

PAVAN, *relatore*. Rinuncio all'illustrazione dell'emendamento 2.2.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento 2.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo, identico all'emendamento 2.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Interpretazione autentica e integrazione dell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)

La norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennità venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.

All'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente comma:

«Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave».

Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovrà fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento.

La relazione di cui al comma precedente dovrà essere sottoposta al consiglio di amministrazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro)

È istituita la direzione generale dei servizi periferici del Tesoro. Agli uffici della direzione

generale sono preposti dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali ed è assegnato, prevalentemente, personale appartenente allo stesso ruolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:

a) il numero e i compiti degli uffici di cui al precedente primo comma, provvedendo alle conseguenti modifiche dell'ordinamento della direzione generale del Tesoro;

b) le direzioni provinciali entro il limite massimo di venti, che debbono essere rette da dirigenti superiori;

c) i criteri di efficienza ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa delle direzioni provinciali e l'articolazione organizzativa delle medesime in divisioni o circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza;

d) le disposizioni di aggiornamento relative all'esercizio delle funzioni ispettive per i servizi periferici.

Le funzioni di studio e ricerca, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i servizi di istituto degli uffici periferici e del sistema informativo sono svolte, nell'ambito della direzione generale, da dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro.

I quadri A, B ed E della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge.

I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore vengono conferiti, per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio.

TABELLA VII

Quadro A - Dirigenti generali

Livello di funzione —	Qualifica —	Posti di qualifica —	Funzione —	Posti di funzione —
C	Dirigente generale	10	Direttore generale	10

Quadro B - Dirigenti per i servizi amministrativi centrali

Livello di funzione —	Qualifica —	Posti di qualifica —	Funzione —	Posti di funzione —
D	Dirigente superiore	62	Vice direttore generale (b)	9
			Ispettore generale o Consigliere ministeriale aggiunto	47
			Capo ufficio gestione e controllo	6
E	Primo dirigente	106	Direttore di divisione	106
		168 (a)		

(a) Sono riservati un posto al personale della carriera direttiva degli statistici e un posto a quello della carriera direttiva degli attuari.

(b) Entro tale limite numerico le funzioni vicarie possono essere affidate anche a dirigenti superiori dei quadri C e D in sostituzione di altrettanti dirigenti del presente quadro ai quali saranno assegnate funzioni di consigliere ministeriale aggiunto o di ispettore generale.

(Segue: TABELLA VII)

Quadro E - Dirigenti della direzione generale per i servizi periferici del Tesoro

Livello di funzione —	Qualifica —	Posti di qualifica —	Funzione —	Posti di funzione —
D	Dirigente superiore	40	Vice direttore generale; Ispettore generale; Consigliere ministeriale aggiunto (a); Di- rettore provinciale del Tesoro delle sedi più importanti	40
E	Primo dirigente	128	Direttore provinciale del Tesoro; Direttore di ufficio amministrativo o per l'informa- tica; Direttore di divisione o di circoscri- zione delle sedi più importanti	113
			Ispettore capo e Vice consigliere ministe- riale (a)	15
		<hr/> 168		

(a) Non superiore a quattro.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, alla tabella VII richiamata, sostituire il quadro E con il seguente:

« Quadro E - Dirigenti della direzione generale per i servizi periferici del Tesoro ».

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente Superiore	40	Vice direttore generale; Ispettore generale; Consigliere ministeriale aggiunto (a); Direttore provinciale del Tesoro delle sedi più importanti	40
E	Primo Dirigente	128	Direttore provinciale del Tesoro; Direttore di ufficio amministrativo o per l'informatica; Direttore vicario o Direttore di divisione o di circoscrizione delle sedi più importanti	113
			Ispettore capo e Vice consigliere ministeriale (a) . . .	15
		<hr/> 168		

(a) Non superiore a quattro.

Al quarto comma, alla tabella VII richiamata, sostituire il quadro E con il seguente:

« Quadro E - Dirigenti della direzione generale per i servizi periferici del Tesoro ».

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente Superiore	40	Vice direttore generale; Ispettore generale; Consigliere ministeriale aggiunto (a); Direttore provinciale del Tesoro delle sedi più importanti	40
E	Primo Dirigente	128	Direttore provinciale del Tesoro; Direttore di ufficio amministrativo o per l'informatica; Direttore vicario o Direttore di divisione o di circoscrizione delle sedi più importanti	113
			Ispettore capo e Vice consigliere ministeriale (a) . .	15
		168		

(a) Non superiore a quattro.

4.3

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento 4.2 si illustra da sè.

PAVAN, *relatore*. L'emendamento 4.3 non ha bisogno di illustrazione.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, intervegno per esprimere un rilievo critico assai fermo su questa disposizione che riguarda il fatto specifico che per il coordinamento dei servizi periferici del Tesoro si istituisce un'apposita direzione generale, andiamo quindi verso una moltiplicazione delle direzioni generali. Il nostro Gruppo è fermamente contrario, per il proprio orientamento politico, ad accettare una tendenza di questo genere, che riteniamo tutt'altro che pacifica, che tale ritengono anche le forze culturali,

gli studiosi di scienza dell'amministrazione; tutti rilevano come la frammentazione ed il moltiplicarsi delle direzioni generali non significhi affatto efficienza maggiore della pubblica amministrazione.

È questo un rilievo che doveva essere fatto in quest'Aula, perchè è noto agli stessi studiosi un certo disinteresse storico del Parlamento per i problemi dell'ordinamento della pubblica amministrazione. Si bada molto spesso a contingenze immediate e spesso sfugge il fatto che con diversi provvedimenti legislativi, volta per volta, si disegnano poi ordinamenti che sono criticabili e costituiscono modelli di inefficienza o tali da non essere additati ad esempio quanto a funzionalità della pubblica amministrazione.

Basti pensare all'inchiesta del FORMEZ sulla produttività dei pubblici uffici e sull'efficienza in generale degli ordinamenti amministrativi ministeriali. Quindi, l'aggiunta di una direzione generale è da noi ritenuta un errore grave, pertanto questa disposizione deve ricevere la nostra ferma critica e non avrà il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal Governo, identico all'emendamento 4.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato, con l'allegata tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Trasferimento della gestione dei certificati di credito del Tesoro alla competenza della Direzione generale del debito pubblico)

Ferme restando, ai sensi delle vigenti disposizioni, le attribuzioni della direzione generale del Tesoro in materia di emissione di certificati di credito del Tesoro, la gestione dei titoli stessi, emessi e da emettere, è affidata alla direzione generale del debito pubblico.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«All'articolo 77 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, è aggiunto il seguente comma:

“L'Amministrazione del debito pubblico ha facoltà di eliminare i titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. La parificazione da parte della Corte dei conti delle contabilità ordinarie e straordinarie relative ai titoli di debito pubblico verrà eseguita sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato”.

La disposizione del precedente comma si applica ai titoli di tutti i prestiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, compresi quelli indicati nell'articolo precedente».

5.1

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«All'articolo 77 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, è aggiunto il seguente comma:

“L'Amministrazione del debito pubblico ha facoltà di eliminare i titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. La parificazione da parte della Corte dei conti delle contabilità ordinarie e straordinarie relative ai titoli di debito pubblico verrà eseguita sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato”.

La disposizione del precedente comma si applica ai titoli di tutti i prestiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, compresi quelli indicati nell'articolo precedente».

5.2

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, l'emendamento mi pare sufficientemente chiaro.

PAVAN, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal Governo, identico all'emendamento 5.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 6.

(Adeguamento degli organici dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro)

Le dotazioni organiche cumulative del personale dell'Amministrazione centrale e delle

direzioni provinciali del Tesoro, previste dall'articolo 5, comma secondo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, possono essere aumentate, rispettivamente, di mille e di tremilatrecento unità.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua nel limite di cui al primo comma la consistenza numerica del personale stesso alle accertate esigenze dei servizi.

Cinquecento delle mille unità portate in aumento nei ruoli dell'Amministrazione centrale saranno adibite ai servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza, per almeno un triennio, per provvedere alle eccezionali esigenze di attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi rispettivamente su base nazionale per l'amministrazione centrale e su base regionale e interregionale per l'amministrazione periferica, per la copertura dei posti portati in aumento e di quelli comunque disponibili.

Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici sono applicabili le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della rispondenza delle qualifiche iniziali delle sopresse carriere alle diverse qualifiche funzionali istituite con la legge stessa.

È data facoltà al Ministro del tesoro di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale con appositi *tests* bilanciati, da risolvere in tempo predefinito, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.

Nella prima applicazione della presente legge, si procederà all'inquadramento nelle qualifiche funzionali degli idonei dei concorsi pubblici banditi, successivamente al 1º gennaio 1979, per le qualifiche iniziali dei ruoli dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro.

Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno due anni presso le direzioni provinciali del Tesoro, può chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico dell'Amministrazione periferica del Tesoro sopra menzionata.

Il predetto personale, previo favorevole parere del Consiglio di amministrazione, è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali con relativo incremento degli organici di cui al primo comma. In conseguenza degli inquadramenti di cui al presente comma i ruoli del Ministero della pubblica istruzione, ai quali appartenevano gli interessati, saranno ridotti di un numero di posti uguale a quello degli impiegati transitati nei ruoli del Ministero del tesoro.

Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatta salva la riserva dei posti prevista dall'articolo 9 della medesima legge.

Al personale di cui all'ottavo comma del presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato.

Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

È approvato.

Art. 7.

(Ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del Tesoro)

Al fine di adeguare le strutture e le tecniche operative ad un rapido espletamento dei compiti attribuiti ai servizi periferici, il sistema informativo è costituito e aggiornato in

base a tecnologie che consentano autonoma capacità di elaborazione e di archiviazione a livello sia centrale che decentrato.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del sistema informativo sono istituiti uffici diretti da primi dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro.

Ai compiti di analisi, programmazione e sviluppo è addetto, di norma, personale del ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti il numero, la sede, la denominazione e le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma, e le procedure e modalità con cui il sistema informativo si integra nell'azione amministrativa e contabile delle direzioni provinciali del Tesoro, prevedendo una struttura prevalentemente decentrata dei servizi dell'informatica.

Le attribuzioni di pertinenza delle direzioni provinciali del Tesoro, sedi di centro meccanografico, previste dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dalle relative disposizioni regolamentari, sono trasferite, secondo le rispettive competenze, agli uffici periferici di cui al precedente secondo comma.

È approvato.

Art. 8.

(Disciplina delle reggenze)

Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio dell'Amministrazione centrale del tesoro, di una direzione provinciale del Tesoro o di uno degli uffici a livello dirigenziale in cui questa è ripartita, di un ufficio periferico del sistema informativo.

Nel caso in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la reggenza può essere affidata anche

ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

È approvato.

Art. 9.

(Revisione dei pagamenti)

La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni.

Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione.

Limitatamente al periodo che va dal 1° gennaio 1970 alla data di entrata in vigore della presente legge, gli eventuali indebiti pagamenti derivanti dall'adozione delle procedure anzidette saranno imputabili ai dipendenti delle direzioni provinciali del Tesoro soltanto in caso di dolo o colpa grave.

Per i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1983 la revisione potrà essere espletata entro il termine di due anni.

È approvato.

Art. 10.

(Istituzione di un consiglio di esperti presso la Direzione generale del tesoro. Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione)

È istituito presso la Direzione generale del tesoro un Consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento. Al Consiglio è affidato il compito di:

compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;

analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali;

analizzare le previsioni e le risultanze della gestione di cassa.

Il Consiglio degli esperti è composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del direttore generale del Tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su mandato del direttore generale del Tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici.

I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del tesoro. I singoli membri, se appartenenti ad altre Amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo.

Il Ministro del tesoro riferisce per iscritto al Parlamento, annualmente, sui lavori e le attività svolte dal Consiglio degli esperti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti del suo dicastero, su proposta delle direzioni generali con responsabilità economiche e finanziarie o della Ragioneria generale dello Stato, a stipulare, ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o società specializzate.

È approvato.

Art. 11.

(Adeguamento degli organici della Corte dei conti)

In attesa del definitivo riassetto conseguente al nuovo ordinamento della Corte dei conti ed in relazione alle esigenze connesse al funzionamento degli uffici periferici, della Sezione enti locali, del servizio ispettivo, la dotazione organica cumulativa del personale dirigenziale, amministrativo e tecnico dei ruoli della Corte dei conti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dal combinato disposto dell'articolo 5, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, è aumentata di 500 unità, di cui

sei posti di dirigente superiore e nove posti di primo dirigente.

Il quadro *E* della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro annesso alla presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore vengono conferiti, per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio.

In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Presidente della Corte può indire speciali concorsi su base regionale e interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente primo comma che risulteranno disponibili dopo l'attuazione delle norme contenute nell'ultimo comma del presente articolo.

Ai concorsi speciali pubblici indetti dal Presidente della Corte dei conti potrà partecipare il personale dell'istituto in possesso del titolo di studio prescritto, oppure il personale inquadrato in qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'ex carriera di appartenenza.

Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati, qualora non sia stata ancora emanata la nuova disciplina dei concorsi prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. All'uopo si dovrà tener conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, potrà disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi esterni banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche iniziali dei ruoli della Corte dei conti le cui graduatorie siano state approvate in data successiva al 1° gennaio 1983.

TABELLA I
del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748

Quadro E - Dirigenti della segreteria della Corte dei conti

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	7	Per i servizi di segreteria	7
E	Primo dirigente	23	Per i servizi di segreteria	23
		30		

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

«In attesa del definitivo riassetto conseguente ad un nuovo ordinamento della Corte dei conti, la dotazione organica cumulativa del personale dirigenziale, amministrativo e tecnico dei ruoli della Corte dei conti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dal combinato disposto dell'articolo 5, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, è aumentata di 500 unità — di cui 6 posti di dirigente superiore e 9 posti di primo dirigente — tenuto conto delle esigenze di funzionamento e di operatività dei vari uffici e con assegnazione prioritaria alle sezioni e delegazioni regionali».

11.6

IL RELATORE

Sostituire il terzo comma con il seguente:

«I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti median-

te scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge; a tali fini non trova applicazione il penultimo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077».

11.7

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 11.6 va incontro all'esigenza di privilegiare l'assegnazione dei nuovi assunti, in base alle 500 unità previste in aumento alla Corte dei conti, alle sezioni e alle delegazioni regionali. Per questo motivo il primo comma è stato riformulato secondo questa esigenza, che d'altra parte era già prevista nel testo originario presentato dal Governo. Quindi, l'emendamento 11.6 ha questo scopo.

Con l'emendamento 11.7, che riguarda invece il terzo comma, si tratta di sintonizzare la normativa di questo provvedimento con quella del disegno di legge n. 430. Si tratta di escludere, sostanzialmente, la promozione a dirigente superiore solo per anzianità esigendosi invece uno scrutinio per merito comparativo per coloro che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servi-

zio nella qualifica. Come ho detto, tale disposizione è collegata ad un analogo comma del disegno di legge n. 430.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, ho chiesto la parola per motivare brevemente il nostro voto contrario su questo articolo, anche se riteniamo che l'emendamento presentato dal relatore vada incontro ad esigenze che la nostra parte politica aveva pure prospettato.

Avevamo chiesto lo stralcio dell'articolo 11 e il collega Giura Longo ha spiegato perchè non abbiamo insistito nella richiesta che, peraltro, dati i rapporti di forza dell'Assemblea, sarebbe stata respinta.

Ripristinando il testo del precedente articolo, ex 12, proposto all'inizio della discussione del disegno di legge in Commissione, si ristabilisce il criterio preferenziale a favore delle delegazioni regionali della Corte dei conti. L'articolo viene formulato in maniera da rispettare questo principio che noi riteniamo importante. La nostra parte politica, del resto, signor Presidente, non aveva chiesto lo stralcio perchè voleva negare le esigenze di funzionamento, che esistono sia al

centro che alla periferia, della Corte dei conti; voleva semplicemente che venissero salvaguardate le esigenze riguardanti il funzionamento delle delegazioni regionali. Ci eravamo opposti all'immissione quantitativa di personale nelle attuali strutture della Corte dei conti perchè pensavamo che il problema della Corte dei conti dovrebbe essere affrontato autonomamente ed in una sede legislativa propria, in una sede di riforma, come poi qui, in un modo improprio, viene accennato, poichè si promette con una legge una riforma che verrà. Noi volevamo, evitando una aggiunzione quantitativa massiccia e indifferenziata di personale, che si incidesse sullo stato di non funzionalità della Corte dei conti che dipende dalla sua mancata riforma. Era per questo scopo che chiedevamo lo stralcio dell'articolo. Ora, invece, con la correzione apportata dalla Commissione su proposta del relatore, rimane la nostra opposizione, ma viene meno la ragione dello stralcio perchè si attenua quel criterio negativo cui ho fatto cenno, adottandosi al suo posto quello più apprezzabile di tendere ad un rafforzamento effettivo degli uffici periferici, delle delegazioni regionali della Corte dei conti; uffici che sono i più direttamente interessati allo snellimento delle procedure riguardanti le pensioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato, con l'allegata tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

*(Conferimento di posti
per il personale della Corte dei conti)*

I posti di primo dirigente dei ruoli della Corte dei conti disponibili a seguito delle modifiche apportate con le annesse tabelle sono conferiti:

a) per il 70 per cento con il procedimento e le modalità di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10

luglio 1984, n. 301, e del secondo comma dello stesso articolo;

b) per il 30 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Allo scrutinio di promozione di cui alla precedente lettera a) sono altresì ammessi gli impiegati indicati nel penultimo comma del citato articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Coloro che sono interessati a partecipare allo scrutinio di cui al precedente comma dovranno produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In relazione alle specifiche esigenze di struttura ed alla particolare natura delle funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alla Corte dei conti, è istituita la qualifica funzionale nona per l'espletamento delle seguenti attività:

coadiuvare il dirigente nella conduzione dell'ufficio,

svolgere mansioni di controllo e di coordinamento settoriali,

effettuare ricerche e studi e, limitatamente ai casi consentiti dalla legge, rappresentare l'Istituto, ove non si provveda a mezzo di magistrato o dirigente, presso Amministrazioni statali.

La dotazione organica della qualifica di cui al precedente comma è pari al numero dei funzionari in servizio alla data del 30 giugno 1984 nel ruolo della Corte dei conti con qualifica di Ispettore generale ad esaurimento o di Direttore di divisione ad esaurimento.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli ad esaurimento della Corte dei conti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, verso contestuale inquadramento nella qualifica funzionale nona del personale appartenente a detti ruoli, nei confronti del quale continua ad appli-

carsi il secondo comma dell'articolo 73 del citato decreto presidenziale.

I posti disponibili nella stessa qualifica sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, ai funzionari della *ex* carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, al maturare dell'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella *ex* qualifica di Direttore di sezione.

Si osservano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti disponibili nella ottava qualifica funzionale sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modalità di cui al comma precedente, ai funzionari dell'*ex* carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

In attesa della definizione della disciplina giuridica ed economica di carattere generale della qualifica nona, al personale appartenente alla stessa qualifica spetta il trattamento economico pari all'85 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Per gli anni di servizio successivi al terzo il trattamento economico è pari al 95 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

La progressione economica degli stipendi previsti dal precedente comma si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri — previo parere del Consiglio di amministrazione del personale della Corte dei conti — di concerto con il Ministro del tesoro, saranno rideterminate le dotazioni organiche di tutte le qualifiche funzionali, tenuto conto, per ciascuna qualifica, delle esigenze di funzionamento e di operatività degli uffici della Corte stessa.

Ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi del precedente comma, la dotazione

organica dei ruoli del personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti è pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle *ex* carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del 1° gennaio 1978 e di quelle previste dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, nonché dall'aumento di organico previsto dal precedente articolo 11.

In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, i profili professionali di cui agli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della nona qualifica funzionale di cui al quarto comma del presente articolo, sono autonomamente definiti, per il personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere di una apposita commissione paritetica, presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta da quattro magistrati della Corte dei conti, da due funzionari rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, nonché da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a) e lettera b) sostituire rispettivamente le parole: «70 per cento» e «30 per cento» con le parole: «60 per cento» e «40 per cento».

12.7

IL RELATORE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«I funzionari della *ex* carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, vengono immessi anche in soprannumero nella nona qualifica funzionale al maturare di nove anni di effettivo servizio nella *ex* carriera direttiva ovvero al maturare di cinque anni di effet-

tivo servizio nella *ex* qualifica di direttore di sezione o equiparata».

12.8

MARCHIO, PISTOLESE, POZZO, FILETTI, FINESTRA, MONACO, SIGNORELLI, RASTRELLI

Al settimo comma, dopo le parole: «della legge 11 luglio 1980, n. 312», aggiungere le seguenti: «o che siano stati assunti anche successivamente a seguito di concorsi banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore della stessa legge».

12.12

IL RELATORE

Sopprimere il comma 9.

12.9

MARCHIO, PISTOLESE, POZZO, FILETTI, FINESTRA, MONACO, SIGNORELLI, RASTRELLI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, valgono i profili professionali di cui agli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo che per la nona qualifica funzionale di cui al quarto comma del presente articolo, per la definizione della quale si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sentito il parere di un'apposita commissione paritetica, presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta da quattro magistrati della Corte dei conti, da due funzionari rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, nonché da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

12.10

IL RELATORE

Inserire, dopo l'ultimo, il seguente comma:

«Per il personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sentito il parere della Commissione

di cui al precedente comma, saranno definiti i profili professionali in armonia con quanto stabilito dalla commissione prevista dall'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, qualora il relativo provvedimento non sia esecutivo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

12.11

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, in merito all'emendamento 12.7 propongo quanto è emerso in sede di Commissione, cioè un miglior equilibrio tra la promozione per merito comparativo e l'accesso alla dirigenza per concorso speciale.

Inizialmente erano state previste rispettivamente aliquote del 70 e del 30 per cento. Alla Commissione è sembrato di poter accettare la proposta, che in Commissione stessa è emersa, di rivedere queste due aliquote, stabilendo quindi l'aliquota del 60 per cento per merito comparativo e del 40 per cento per concorso speciale, di cui alla legge n. 301, concernente la normativa generale sull'accesso alla dirigenza.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.12, la Commissione inizialmente era incerta su tale scelta, però dalla discussione è poi emerso che parecchi concorsi erano stati banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980, quindi con tutta la normativa relativa alla disciplina concorsuale in vigore antecedentemente alla legge n. 312.

Pertanto, per effetto dei tempi impiegati per l'espletamento del concorso, venivano penalizzati funzionari e ciò non sembra giusto.

Si ritiene quindi che con questa formula che mi sono permesso di presentare venga salvaguardata tale esigenza, senza peraltro consentire a tutti di poter accedere, ma prendendo sempre come punto di riferimento fondamentale la legge n. 312 e la data di entrata in vigore della medesima.

Pertanto, anzichè porre come punto di riferimento la legge in sè, è necessario tenere presenti i concorsi antecedentemente bandi-

ti, anche se poi hanno concluso la procedura successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 312.

Il problema più importante e fondamentale, che è stato oggetto di discussione in Commissione, è quello relativo all'ultimo comma dell'articolo 12, con il quale si prevede una commissione paritetica per la definizione delle graduatorie dei profili professionali, diversamente da quanto è previsto dagli articoli 3 e 10 della legge n. 312, in quanto, nel momento in cui abbiamo licenziato in Commissione questo articolo, la commissione di cui agli articoli 3 e 10 sopra citati non aveva ancora completato i propri lavori. Risulta che attualmente la commissione ha completato i propri lavori e presentato anche lo schema di decreto. Tuttavia, tale decreto trova opposizione in sede attuativa per i ricorsi avvenuti.

Quindi, la Commissione ha ritenuto opportuno riformulare l'intero comma in due distinti commi: il primo richiama la validità delle graduatorie effettuate dalla commissione di cui agli articoli 3 e 10 della legge n. 312, salvo che per la nona qualifica funzionale, dato che quella commissione non era interessata a definire i profili professionali che vengono inseriti nella nona qualifica. Pertanto, per quest'ultima viene prevista una commissione particolare che sostanzialmente corrisponde a quella contenuta nel disegno di legge.

Tenendo conto dell'opposizione al decreto predisposto dalla commissione particolare, è stato inoltre previsto che, qualora entro sei mesi questo decreto non divenga attuativo, si mette in moto questa commissione per definire i profili professionali in armonia con quanto stabilito dalla commissione di cui agli articoli 3 e 10 della legge n. 312.

Questo, in sostanza, il contenuto degli emendamenti 12.10 e 12.11.

* PISTOLESE. Signor Presidente, l'iter di questo provvedimento, dopo le vicende che sono note a tutti i colleghi, è arrivato finalmente ad una certa conclusione attraverso uno sforzo che è stato compiuto questa mattina da tutti i Gruppi. Il Movimento sociale italiano ha collaborato al miglioramento del

testo che però ci lascia del tutto insoddisfatti. Infatti noi abbiamo sempre sostenuto che gli articoli 11, 12 e 13 non trovano la giusta collocazione in questo provvedimento, trattandosi di materia non di competenza della Commissione finanze e tesoro, ma di una Commissione specifica che è la Commissione affari costituzionali. Quest'ultima, peraltro, ha espresso un parere decisamente negativo proprio sull'inserimento del nono livello che costituisce la grande novità di questo provvedimento e che ha lasciato divisi i sindacati e gli stessi funzionari del Ministero del tesoro e della Corte dei conti.

Si tratta di uno dei punti fondamentali sui quali si è lungamente fermato il provvedimento. Si vuole infatti istituire un grado che è stato previsto soltanto in alcuni Ministeri. Ma noi non possiamo ammettere, nella maniera più assoluta, che ogni Ministero stabilisca la propria carriera per proprio conto. Tra l'altro è all'esame dell'altro ramo del Parlamento la disciplina organica per la carriera dei funzionari direttivi, per cui mi sembra che inserire in questo provvedimento una carriera specifica soltanto per i funzionari di questo Ministero e della Corte dei conti sia una cosa non normale che potrebbe determinare dei ricorsi alla Corte costituzionale per disparità di trattamento. Non è possibile che ogni Ministero si regoli in maniera autonoma e che non vi sia una legge organica che disciplini per tutti il pubblico impiego, con le relative categorie e carriere. Inoltre, inserendo il nono livello, si determinerebbe una limitazione dei diritti quesiti, dato che chi ha partecipato a un concorso per l'immissione in quelle carriere sapeva che vi erano quei determinati gradi. L'inserimento di un ulteriore grado intermedio potrebbe giovare ad alcuni e danneggiare altri, ma comunque si tratta di una norma che non possiamo accettare a cuor leggero.

Ecco la ragione per la quale sull'inserimento di questo nono livello vi è stata una grossa polemica che ha fermato l'iter del provvedimento per anni. Non si riusciva infatti a trovare una soluzione soddisfacente.

Il nostro giudizio, pertanto, rimane negativo e, proprio per un tentativo di salvare almeno il salvabile in questo provvedimento

così strano, così assurdo per tutto l'iter che ha seguito, abbiamo presentato questo nostro emendamento. Esso tende a sostituire il comma 7 nel senso che: «i funzionari della ex carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, vengono immessi anche in soprannumero nella nona qualifica funzionale al maturare di nove anni di effettivo servizio nella ex carriera direttiva ovvero al maturare di cinque anni di effettivo servizio nella ex qualifica di direttore di sezione o equiparata». La seconda parte dell'emendamento è conforme al vecchio testo e l'unica cosa che abbiamo modificato è il criterio con il quale si stabiliva l'utilizzazione dei posti disponibili. Infatti il settimo comma del testo proposto dalla Commissione precisa che i posti disponibili nella stessa qualifica sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo. Dirò sinceramente che a me non piace questo metodo. Anch'io ho seguito una carriera e so che tale metodo è stato sempre definito come il metodo del compare, cioè dell'appoggio e della raccomandazione e che non dà alcuna certezza di avanzamento secondo i criteri di meritocrazia, di capacità e di impegno di lavoro.

Pertanto la nostra intenzione è quella di sopprimere questa prima parte, lasciando immutato tutto il resto, salvo a garantire il criterio della promozione e dell'inserimento automatico nel nuovo grado nella ipotesi prevista dalla legge. Mi sembra che questo emendamento possa essere accolto in quanto esso intende salvare la situazione esistente ed evitare che si creino pregiudizi. Non è possibile, infatti, che i diritti quesiti vengano calpestati ogni volta e, in questo caso, perchè ci piace inserire questo nuovo livello, che non esiste negli altri Ministeri, salvo i due casi che ricordavo poc'anzi.

Ribadisco che non è possibile accettare questo inserimento nel corso di una carriera. Non è giusto nei confronti di coloro che hanno sostenuto e vinto dei concorsi e che sapevano quale carriera avrebbero dovuto percorrere spezzare questa carriera improvvisamente ed inserirvi un altro livello. In tal modo alcuni saranno avvantaggiati, altri saranno danneggiati. Avete calcolato queste

ipotesi? Mi rendo conto che in Commissione si è lungamente discusso su questo problema, e si è detto che si intendeva sopprimere il concetto di soprannumero. Ma quando si discute una legge anormale, senatore Finocchiaro, bisogna ricordare che il soprannumero nasce automaticamente, non è che si vuole. Voi inserite una nuova norma ed allora è chiaro che a questo punto bisogna salvare coloro che si trovano già nella carriera e che hanno diritto ad una progressione normale, ed ecco che si va in soprannumero. Si tratta di una conseguenza di una norma che non doveva essere prevista. Avete inserito il nono livello ed ora siete costretti a subirne tutte le conseguenze sia in senso positivo sia in senso negativo. Noi non sappiamo a chi giovi e chi danneggi una proposta del genere, ma sentiamo il dovere in piena coscienza di avanzare la nostra proposta perchè non è possibile che alcuni funzionari rimangano bloccati per effetto dell'inserimento, mentre altri se ne avvantaggiano. È una disparità di trattamento che non può essere accettata. Per questo motivo abbiamo presentato questo emendamento che affido alla cortesia e alla comprensione del relatore e dell'onorevole Sottosegretario perchè si trovi il modo di salvaguardare i diritti questi di coloro che hanno fatto il loro dovere, hanno vinto i loro concorsi e improvvisamente si vedono troncata la carriera per la follia dell'inserimento di un grado mai esistito nella pubblica amministrazione.

Con il mio intervento ritengo di aver illustrato anche l'emendamento 12.9, che è una conseguenza del precedente.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SAPORITO. Signor Presidente, parlerò sull'insieme degli emendamenti e sull'articolo.

Mi riferisco innanzitutto all'emendamento 12.7 e quindi alla proposta del relatore circa la sostituzione delle parole «70 per cento» e «30 per cento» con le parole «60 per cento» e «40 per cento». Siamo d'accordo, come

Gruppo, sulla proposta che ci viene dal relatore se essa rappresenta un punto di mediazione politica per avere una serenità di confronto e spero che ciò avvenga non soltanto in quest'Aula ma anche nell'altro ramo del Parlamento.

È vero che, per quanto riguarda la Corte dei conti e la Direzione provinciale del Tesoro, si tratta di una piccolissima cifra di posti disponibili e quindi di scarsa incidenza del diverso rapporto 60 per cento e 40 per cento rispetto al rapporto 70 per cento e 30 per cento. Un significato maggiore può avere la proposta — e l'avrà sicuramente e di questo mi dispiace — per quanto riguarda i posti di dirigente che si renderanno disponibili nella Ragioneria generale dello Stato. Lì, forse, il nuovo rapporto inciderà in qualche maniera significativa.

Ma se l'intesa politica deve andare avanti in questi termini — e questo è un punto di mediazione — noi accettiamo la proposta del relatore e lo ringraziamo per quanto lui ha fatto per arrivare a questa intesa.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.8 dei senatori Marchio, Pistolese ed altri senatori, devo dire che noi abbiamo definito, nell'articolo 12, una nuova qualifica: la nona qualifica, che è una novità per quanto riguarda il nostro ordinamento trattandosi di una figura, potrei dire, predirigenziale per il trattamento economico che ad essa venne riconosciuto, strettamente connesso al primo grado della dirigenza. E, anzichè scegliere — come pure forse avremmo dovuto fare — la via della opzionalità dei ruoli ad esaurimento delle qualifiche preesistenti, che obbligatoriamente dovranno andare nella nona qualifica, abbiamo detto che, automaticamente, alcune categorie dovranno andare nel nono livello. Però abbiamo anche predeterminedo il ruolo e i posti disponibili, che sono quindi dati dai passaggi che avvengono d'ufficio dall'ex carriera degli ispettori generali e dei direttori di divisione aggiunti con certi requisiti previsti dalla legge n. 748 del 1972.

Ma allora quel numero di posti noi l'abbiamo con precisione. Anzi in una prima fase, addirittura, non ci dovranno essere

posti disponibili per il libero accesso, cioè l'accesso non di ufficio.

L'emendamento dei colleghi Marchio e Pistolese al contrario va a porre problemi di allargamento di questa nuova qualifica perchè, volendo immettere automaticamente tutti quelli che hanno una certa qualità di servizio prestato — così come dice l'emendamento — finisce per immettere in questa nuova qualifica un numero di posti eccessivo, senza nessuna motivazione e soprattutto con la possibilità di offendere quelli che di ufficio noi immettiamo nel nono livello, che hanno un certo ruolo, una certa funzione nell'amministrazione della Corte dei conti, del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato.

Solo per questo motivo noi siamo contrari. Non possiamo creare una nuova qualifica, che poi è predirigenziale, immettendovi automaticamente tantissimi funzionari, che sono degni di essere valutati, ma con la valutazione prevista con lo strumento di selezione, che poi è il merito comparativo (e voglio ricordarlo al collega Pistolese) previsto già dall'articolo 12 del disegno di legge n. 310.

Accetto l'emendamento del relatore che viene incontro ad un'esigenza di giustizia (come egli ha detto) e ritengo fondamentale la formulazione che il relatore ha proposto con gli emendamenti 12.10 e 12.11 che risolve, di fatto, un possibile conflitto che poteva sorgere fra sindacati nazionali del pubblico impiego e sindacati di categoria.

In effetti la introduzione di un potere sostitutivo, però previsto dalla legge, che consente di rendere attuabile la legge che andiamo ad approvare, è un fatto positivo che accettiamo, nella impossibilità di operare della commissione: perchè non si tratta di inerzia e devo riconoscere al sottosegretario Tarabini, che ha partecipato ai lavori della commissione dandovi impulso, che per fatti non derivanti dalla sua volontà questa commissione non ha potuto conseguire in tempi brevi quei risultati che tutti ci auguravamo.

Perciò se questa commissione, anche per cause esterne, non riuscisse a formulare profili definitivi da offrire a tutta la pubblica

amministrazione e quindi anche al Tesoro e alla Corte dei conti, un potere sostitutivo sarebbe un fatto positivo.

Inoltre l'introduzione di una nuova qualifica predirigenziale, quale si configurerà nel disegno di legge n. 310 per il pubblico impiego, comporta anche un problema di omogeneizzazione con le altre amministrazioni. Dal momento che viene prevista per la Corte dei conti, per la Ragioneria generale dello Stato e per la direzione provinciale del Tesoro, è chiaro che le forze politiche di Governo non potranno dire no a quelle amministrazioni che, attuando questo processo di ristrutturazione di servizi, si troveranno di fronte alla richiesta dell'introduzione del nuovo livello.

Già da adesso pertanto dichiariamo la nostra disponibilità — avremmo potuto fare un ordine del giorno a questo proposito — di fronte a richieste che venissero da parte delle amministrazioni che procedessero ad una ristrutturazione, per rimodulare i loro servizi sulla base di quella che stiamo facendo nell'ambito della direzione provinciale del Tesoro, della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato.

GIURA LONGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIURA LONGO. Signor Presidente, poichè il relatore ha praticamente riscritto alcune parti essenziali di questo articolo, che poi sono quelle che nelle sedute precedenti abbiamo contestato, credo che sia giusto a questo punto esprimere una valutazione sia sull'articolo 12 che sull'articolo 13. La voglio anticipare dal momento che le argomentazioni sono analoghe e riguardano due aspetti distinti della pubblica amministrazione: l'articolo 12 riguarda la Corte dei conti e l'articolo 13 riguarda il Ministero del tesoro, o meglio l'amministrazione centrale e periferica del Tesoro. Questi articoli dovranno anch'essi essere armonizzati con le norme che saranno successivamente approvate dal Parlamento per la Ragioneria generale dello Stato. Come hanno ricordato coloro che mi hanno preceduto, il nodo fondamentale riguarda una contraddizione che riteniamo di

dover sanare rispetto ai lavori della commissione, prevista dell'articolo 10 della legge n. 312 del 1980, per quanto riguarda la normativa che oggi è al nostro esame.

Il collega Saporito parlava di inerzia poco fa e per questo credo di dovergli ricordare che i lavori di questa commissione si sono prolungati eccessivamente. Avrebbero dovuto concludersi oltre tre anni fa, secondo il dettato della legge, e invece si sono conclusi alla fine del 1984. Pertanto se si sono create disfunzioni e attese è bene chiarire — come diceva il collega Saporito — che si tratta di inerzie, dovute a responsabilità precise del Governo che in questi anni ha bloccato l'attuazione di questa norma. Quello che noi avevamo sollevato con la richiesta di stralcio, che poi abbiamo ritirato, era dunque un problema effettivo, tanto più che i lavori della commissione prevista dall'articolo 10 sono ora, a differenza di quello che era accaduto nel momento in cui si discuteva in Commissione questa normativa, conclusi, o comunque in fase avanzata. Per questi motivi noi ritenevamo che la normativa oggi al nostro esame doveva essere posta in qualche modo in relazione con i lavori di questa commissione, che riguardano il complesso dei profili professionali della pubblica amministrazione.

Nel testo riscritto dal relatore rileviamo che tale esigenza da noi posta è stata in qualche modo recepita; si dice, infatti, che i profili professionali saranno definiti in armonia con quanto stabilito dalla commissione prevista dall'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Tuttavia, sul complesso del nuovo testo, soprattutto per quello che riguarda le forti riserve che nutriamo a proposito dell'introduzione del nono livello, il nostro giudizio non può essere favorevole alla proposta del relatore, pur riconoscendo che alcune esigenze da noi poste sono state in qualche modo tenute presenti.

Questo discorso vale sia per l'articolo 12, che riguarda la Corte dei conti, sia per l'articolo 13, che riguarda l'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro, sia per quel che riguarda, ne discuteremo tra poco, una normativa analoga per la Ragioneria generale dello Stato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAVAN, *relatore*. Interverrò, signor Presidente, per esprimere il parere sugli emendamenti 12.8 e 12.9. Per quanto riguarda l'emendamento 12.8, sono tenuto ad esprimere parere negativo in quanto esso va contro una scelta che abbiamo compiuto con entrambi i disegni di legge nn. 310 e 430. Abbiamo infatti cercato di sopprimere tutto ciò che è ad esaurimento o soprannumerario, proprio per cercare di mettere a punto un provvedimento pulito. Con l'emendamento 12.8 si tende ad introdurre di nuovo il concetto del soprannumerario, su cui la Commissione si è espressa più volte in maniera negativa.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.9, sopprimere il nono comma significa mortificare il personale, significa non dare accesso ai posti che si rendono vacanti in seguito ad altre promozioni o all'avanzamento per concorso. Esprimo quindi parere contrario anche sull'emendamento 12.9.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, sull'emendamento 12.7, presentato dal relatore, il Governo, pur dovendo manifestare la sua preferenza per la distribuzione originaria del «70 per cento» e del «30 per cento», di fronte ad un largo accordo raggiunto in Commissione sulla percentuale proposta dall'emendamento del relatore, esprime parere favorevole.

Sull'emendamento 12.8, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori, mi sia consentito brevemente di manifestare la mia meraviglia per la profonda contraddittorietà di atteggiamenti che, con questo emendamento da un lato e, dall'altro, con le considerazioni che il senatore Pistolese ha fatto in quest'Aula, la posizione del Movimento sociale italiano finisce per avere.

È troppo comodo dire che si è contro il nono livello, quando poi lo si riempie a dismisura immettendovi in soprannumero tutto l'attuale ottavo livello più una gran parte del settimo livello.

Se il senatore Pistolese mi consente un momento, vorrei avvertirlo che l'emendamento

12.9 non significa quello che lui ha detto, ma un'altra cosa: non significa disprezzo per il merito comparativo, di cui pur si parla nel nono comma dell'articolo 12, ma significa che, una volta accolto l'emendamento 12.8, il comma 9 va soppresso perchè risulta assorbito. Ciò in quanto tutto il personale considerato nell'emendamento precedente è già tutto transitato nel nono livello e quindi non ha più alcun bisogno di transitare nell'ottavo livello.

Così restituite le cose, credo che la stessa nona qualifica riprenda tutto lo smalto e la validità con cui è stata forgiata nel laborioso compromesso nella Commissione finanze e tesoro, da un lato dimostrandosi capace di ricevere larga parte dell'attuale personale, cioè tutto il ruolo in esaurimento e via via con l'andare del tempo il personale che ha raggiunto un certo livello e, dall'altro lato, non finendo con l'essere un'ennesima scatola priva di ogni limite, quale quella che finirebbe con l'essere con l'accettazione degli emendamenti presentati dal Movimento sociale italiano.

Voglio ancora notare su questo tema, che è centrale — lo discutiamo su questo articolo che concerne la Corte dei conti, ma è ancora più rilevante per l'articolo successivo che concerne il Tesoro — che qui non si stronca la carriera a nessuno, senatore Pistolese.

Tutto questo personale senza questa legge rimarrebbe lì dov'è e per poter accedere alla dirigenza dovrebbe fare i suoi bravi concorsi, così come una volta raggiunto il grado di direttore di sezione sarebbe stato sottoposto al tanto vituperato scrutinio per merito comparativo per diventare capo di divisione.

Tutto questo personale, che ha una situazione particolare di aspettativa derivante dalle leggi che si sono succedute, particolarmente da quelle che hanno creato prima e incrementato dopo il ruolo ad esaurimento, può avere una ragionevole previsione di soddisfacente carriera attraverso la creazione di questo livello nuovo e la possibilità, quindi, di accesso al livello stesso.

Esprimo parere favorevole agli altri emendamenti presentati dal relatore, non senza aggiungere il mio apprezzamento ed il mio ringraziamento per i risultati che il relatore

ha raggiunto nella formulazione di un testo, con gli emendamenti 12.10 e 12.11, che ha dato una nuova configurazione alla disciplina che si è voluta dare alla nona qualifica, sia per la Corte dei conti che per l'amministrazione del Tesoro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, dobbiamo esprimere il nostro pieno disaccordo da questo articolo, in particolare perchè riteniamo che con esso siano travolti i principi fondamentali sanciti da una legge che abbiamo varato con una larga intesa in sede parlamentare e con l'appoggio delle organizzazioni sindacali: mi riferisco alla legge quadro sul pubblico impiego. Si parla molto di delegificazione, si denunciano i vizi esistenti nel modo di lavorare del Parlamento, si ignora però di fatto, da parte del Governo, che l'unica legge che — scusate il bisticcio di parole — ha delegificato, la legge quadro sul pubblico impiego, appunto, non viene rispettata. Questa legge ha assegnato alla contrattazione una vasta area di problematica del pubblico impiego che prima era disciplinata dalla legge. Ebbene, questa area riservata alla contrattazione viene continuamente invasa dal legislatore e sono i singoli Ministri, a nome dei vari Ministeri, ad invaderla: è capitato per le Finanze, capita per il Tesoro, è capitato ancora per il Ministero dell'interno, ma sempre si ignora che questa legge, per quanto riguarda l'assetto delle qualifiche, detta alcuni criteri che sono specificati. Tutto ciò che in essa non è specificato viene riservato alla contrattazione. Mi riferisco in particolare all'istituzione della nona qualifica. Questa, del resto, è una rivendicazione di tutto il personale statale, è una rivendicazione unitaria delle confederazioni, della federazione della funzione pubblica della CGIL ed ha formato oggetto di trattativa tra Governo e sindacati. In proposito c'è da dire che il Governo non ha accolto la rivendicazione della nona qualifica, ma non ha fatto nessu-

na eccezione circa una riserva legislativa al riguardo. Anzi, dovendo tale qualifica derivare da qualifiche esistenti, che sono disciplinate dalla contrattazione, è logico che l'istituzione del nono livello costituisca un atto tipico che appartiene alla materia contrattuale. Questo è tanto vero che il Governo non solo non ha sollevato obiezioni, ma si è riservato di addivenire ad una soluzione in sede contrattuale e ha fatto esclusivamente obiezioni di merito, credo di spesa. Istituire, dunque, tale qualifica per legge e per un solo Ministero mi sembra compiere un atto lesivo di quel principio di omogeneità che la legge quadro sul pubblico impiego aveva additato come un precetto da seguire per tutto il settore statale.

Non credo che sia questa la sede per una spiegazione dopo tante discussioni avvenute in Commissione nel corso del lungo *iter* che il provvedimento in esame ha seguito, mi chiedo però — e il mio interrogativo rimane, anche se senza risposta, e in tutta la sua forza critica — perchè vi affrettate a legiferare su quello che è delegificato. Dovete spiegarmi inoltre che cosa intendete per omogeneità dei trattamenti. Se l'omogeneità dei trattamenti, infatti, non viene rispettata, almeno per le qualifiche funzionali che dovrebbero valere per tutti quanti i Ministeri, non so quando lo dovrebbero essere.

Quella al nostro esame è dunque una normativa che riteniamo lesiva dell'autonomia contrattuale e della legge quadro; pensiamo altresì che produca un colpo per lo stesso potere contrattuale del sindacato nella pubblica amministrazione e, cosa più grave, che essa possa scatenare una rincorsa caotica, ledendo anche un ordinamento che si costruisce faticosamente e che è quello basato sui profili professionali.

Recentemente, del resto, la federazione lavoratori funzione pubblica ha riaperto le vertenze, e secondo me ha fatto bene, perchè certamente l'intervento del legislatore in questa materia riapre un problema di assetto delle qualifiche, nonchè una controversia sul piano generale che naturalmente non può che avere una sua giustificazione e validità. D'altro canto noi auspichiamo sul piano più generale che, oltre questo disegno di legge, la

nona qualifica funzionale sia istituita per tutto il personale statale e che tale istituzione avvenga in base alla legge quadro per mezzo della contrattazione collettiva.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto su tutti gli emendamenti all'articolo 12, quindi anche su quello da me presentato insieme ad altri senatori del mio Gruppo.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.7 del relatore, concordo con quanto ha dichiarato poc'anzi il senatore Maffioletti, perchè non è la ripartizione del 60 e 40 per cento che poteva interessare solamente la rettifica di questo disegno di legge.

Ringrazio comunque l'onorevole Sottosegretario per avermi dato alcuni chiarimenti in merito a questo emendamento, di cui però non condivido il contenuto. Infatti non vi è contraddizione, avendo sempre chiesto la soppressione del nono livello. È chiaro che se il nono livello rimane — e la Commissione questa mattina ha accettato che resti — chiediamo di salvare il salvabile e di non pregiudicare le carriere di quanti sono già immessi nell'amministrazione. Non vi è pertanto contraddizione. Il nostro emendamento è subordinato al fatto che la Commissione ha deciso che il nono livello rimanga. Oltretutto si tratta di una norma transitoria, quindi non significa che andiamo ad istituire questo ruolo in soprannumero per sempre.

In questa prima fase avete inserito un nuovo livello: dovere subirne quindi le conseguenze per la parte transitoria dell'inserimento dei livelli settimo e ottavo, che possono restare bloccati e che debbono trovare uno sfogo naturale nell'immissione nei livelli successivi.

Si parla, senatore Saporito, di un livello predirigenziale; oltretutto abbiamo una normativa all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Ma il vero pericolo che qui denunzio è che — e d'altra parte lo ha detto molto bene il senatore Maffioletti — da questo mo-

mento tutti i Ministeri chiederanno il nono livello. Avete rotto un fronte, avete commesso una violazione dei principi fondamentali della legge organica sui pubblici dipendenti. Cominciando a rompere un fronte, oggi lo vorrà questo Ministero e domani lo vorranno tutti. Avete quindi creato un'ulteriore confusione che si va ad aggiungere a quella che già esiste nella pubblica amministrazione.

Per queste ragioni, mentre votiamo ovviamente a favore dei nostri emendamenti, voteremo contro l'articolo e, per questo irrigidimento su una posizione che non condividiamo, voteremo contro il provvedimento, nonostante lo riteniamo opportuno per quanto riguarda le esigenze di funzionamento della Corte dei conti e del Ministero del tesoro. Votiamo però contro il provvedimento perchè non possiamo accettare che si rompa un fronte, che si modifichino i principi fondamentali della pubblica amministrazione e delle relative carriere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.8, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.12, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.9, presentato dal senatore Marchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.10, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.11, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Conferimento di posti per il personale dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro)

I posti di primo dirigente dei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro, disponibili a seguito delle modifiche apportate con le tabelle annesse alla presente legge sono conferiti:

a) per il 70 per cento con il procedimento e le modalità di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e del secondo comma dello stesso articolo;

b) per il 30 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Allo scrutinio di promozione di cui alla precedente lettera a) sono altresì ammessi gli impiegati indicati nel penultimo comma del citato articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Coloro che sono interessati a partecipare allo scrutinio di cui al precedente comma dovranno produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In relazione alle specifiche esigenze di struttura ed alla particolare natura delle funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni all'Amministrazione centrale e periferica del tesoro, è istituita la qualifica funzionale norme per l'espletamento delle seguenti attività:

coadiuvare il dirigente nella conduzione dell'ufficio,

svolgere mansioni di controllo e di coordinamento settoriali,

effettuare ricerche e studi sui fenomeni di politica economica, finanziaria e sociale.

La dotazione organica della qualifica di cui al comma precedente, nel ruolo dei servizi dell'Amministrazione centrale del tesoro e nel ruolo dei servizi dell'Amministrazione periferica del tesoro, è pari al numero dei funzionari in servizio alla data del 30 giugno 1984 nei predetti ruoli con qualifica di ispettore generale ad esaurimento e di direttore di divisione ad esaurimento o qualifiche equiparate.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli ad esaurimento dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, verso contestuale inquadramento nella qualifica funzionale nona del personale appartenente a detti ruoli, nei confronti del quale continua ad applicarsi il secondo comma dell'articolo 73 del citato decreto presidenziale.

I posti disponibili nella stessa qualifica sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, ai funzionari dell'ex carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, al maturare dell'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella ex carriera direttiva ovvero al maturare di cinque anni di effettivo servizio nell'ex qualifica di direttore di sezione o equiparata.

Si osservano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I posti disponibili nella ottava qualifica funzionale sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo e con le modalità di cui al comma precedente, ai funzionari dell'ex carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

In attesa della definizione della disciplina giuridica ed economica di carattere generale della qualifica nona al personale appartenente alla stessa qualifica spetta il trattamento economico pari all'85 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Per gli anni di servizio successivi al terzo il trattamento economico è pari al

95 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

La progressione economica degli stipendi previsti dal precedente comma si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro del tesoro — previo parere del Consiglio di amministrazione — di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, saranno rideterminate le dotazioni organiche di tutte le qualifiche funzionali, tenuto conto, per ciascuna qualifica, delle esigenze di funzionalità e di operatività dei servizi centrali e periferici.

Ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi del precedente comma, la dotazione organica cumulativa dei ruoli dei servizi centrali e provinciali del Tesoro, rispettivamente, è pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle ex carriere degli impiegati e degli operai, ivi comprese quelle dei ruoli ad esaurimento, esistenti alla data del 1° gennaio 1978, nonchè dell'aumento di organico di cui al precedente articolo 6 e di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, i profili professionali di cui agli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della nona qualifica funzionale di cui al quarto comma del presente articolo sono autonomamente definiti, per tutto il personale dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere di una apposita commissione paritetica, composta da un Sottosegretario di Stato per il tesoro che la presiede, da quattro funzionari rappresentanti dell'Amministrazione del tesoro e da due funzionari rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, nonchè da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Ripristinare il testo del Governo.

13.4 PISTOLESE, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO, RASTRELLI, MITROTTI

Al primo comma, lettera a), sostituire le parole: «70 per cento» con le altre: «60 per cento».

13.10 IL RELATORE

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le altre: «40 per cento».

13.11 IL RELATORE

Al settimo comma, dopo le parole: «della legge 11 luglio 1980, n. 312», aggiungere le seguenti: «o che siano stati assunti anche successivamente a seguito di concorsi banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore della stessa legge».

13.15 IL RELATORE

Sopprimere il comma 9.

13.9 MARCHIO, PISTOLESE, POZZO, FILETTI, FINESTRA, MONACO, SIGNORELLI, RASTRELLI

Al nono comma, dopo le parole: «della legge 11 luglio 1980, n. 312», aggiungere le seguenti: «o che siano stati assunti anche successivamente a seguito di concorsi banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore della stessa legge».

13.16 IL RELATORE

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, valgono i profili professionali di cui agli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo che per la nona qualifica

funzionale di cui al quarto comma del presente articolo, per la definizione della quale si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere di un'apposita commissione paritetica composta da un Sottosegretario di Stato per il tesoro che la presiede, da 4 funzionari rappresentanti dell'Amministrazione del tesoro e da 2 funzionari rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, nonché da 6 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

13.12 IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per tutto il personale dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della commissione di cui al comma precedente, saranno definiti i profili professionali in armonia con quanto stabilito dalla commissione prevista dall'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, qualora il relativo provvedimento non sia esecutivo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

13.13 IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale».

13.14 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

PISTOLESE. Dichiaro di ritirare gli emendamenti presentati all'articolo 13.

PAVAN, *relatore*. Gli emendamenti 13.10 e 13.11 sono coordinati. Gli emendamenti 13.15 e 13.16 si illustrano da sè. Gli emendamenti 13.12 e 13.13 sono uguali a quelli presentati all'articolo 12: quelli riguardavano la Corte dei conti, questi invece riguardano il Ministero del tesoro. Per quanto riguarda l'emendamento 13.14, l'ho ripresentato poichè al riguardo c'era una diversità di opinioni e volevo quindi che formasse oggetto di discussione in Assemblea. Comunque per questo emendamento mi rimetto all'Assemblea.

GIURA LONGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIURA LONGO. Signor Presidente, dal momento che ci eravamo impegnati a ritirare gli emendamenti da noi presentati, avevo chiesto al relatore se non reputasse opportuno ritirare l'emendamento 13.14, al fine di rendere più spedita e meno aspra la discussione di questo provvedimento. In effetti si tratta di un argomento che è rimasto completamente estraneo alla discussione molto serrata che si è svolta in queste settimane su questo disegno di legge.

Riteniamo quindi che non sia opportuno mettere ai voti tale emendamento, anche perchè con esso si affronta, nell'ambito della situazione organizzativa del Ministero del tesoro, una questione che non ha un rilievo tale da giustificare l'approvazione di questa norma.

FINOCCHIARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO. Devo esprimere il mio dissenso, d'altra parte già anticipato dall'intervento del relatore, sull'emendamento 13.14 che ha visto fino ad oggi unitari nel rifiuto sia il relatore sia il Governo sia i membri della Commissione. La motivazione di fondo del rifiuto era dovuta a tre considerazioni fondamentali. La prima è che questa

norma è disomogenea rispetto all'intera struttura del provvedimento, perchè fortemente e dispersivamente clientelare; la seconda motivazione porta a supporto la circostanza che essa si fonda su una grave mistificazione concettuale: coloro i quali hanno beneficiato della norma con la legge n. 319 del 1972 erano coloro i quali erano già collocati in una carriera speciale, che portava alla carriera direttiva. Quindi lo sbocco fisiologico di quella collocazione era la carriera direttiva. Mentre coloro che aspirano a passare alla carriera direttiva, oggi, sono impiegati che sono o erano collocati nella carriera ordinaria di concetto, che per quella carriera hanno fatto il concorso e in quel livello sono stati collocati in origine. La terza ragione è ancora più grave: facciamo transitare centinaia di impiegati dalla carriera di concetto a quella direttiva in un ordinamento quale è quello del Ministero del tesoro nel quale sia la direzione generale del Tesoro, sia la Ragioneria generale registrano un rapporto tra dirigenza-direttivo e personale dipendente, come dirò poi nella dichiarazione di voto, di uno a due e per ogni due presenze negli uffici vi è un direttivo, mentre per ogni sei presenze c'è un dirigente generale. È assurdo continuare a favorire un processo di degrado del rapporto interno, facendo passare trecento o quattrocento unità da questo ruolo di concetto a quello della carriera direttiva. Questa è la ragione per cui eravamo tutti consenzienti nel voler evitare questa norma. Ora il relatore onestamente dice che la presenta, rimettendosi all'Assemblea. È un modo per confessare che si è stati coartati nel persistere nel rifiuto.

ORCIARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORCIARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo all'emendamento 13.14, a nome del Gruppo socialista perchè la mia parte politica ha ritenuto che il contenuto dell'emendamento giustificasse una presa di posizione favorevole da parte nostra, anche se mi rendo perfettamente conto che quanto affermato dal collega Finocchiaro può avere

per certi aspetti dei fondamenti. Però la ragione principale della nostra adesione all'emendamento è determinata dal fatto che per quanto concerne il personale del Ministero delle finanze abbiamo già approvato una norma analoga in occasione dell'approvazione da parte di quest'Aula del decreto-legge Visentini. Pertanto ci sembrerebbe di creare una sperequazione tra il personale del Ministero delle finanze e quello del Ministero del tesoro se non approvassimo questo emendamento. Si tratterebbe di sperequazioni che nel caso si verificassero creerebbero situazioni difficili e, fra l'altro, non dovrebbero verificarsi all'interno del personale dei vari Ministeri, del personale statale, specie quando si riferiscono a dipendenti di Ministeri affini, quali sono quello delle finanze e quello del tesoro.

Quindi, pur ribadendo le perplessità, già espresse, siamo del parere che questo emendamento debba essere accolto.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SAPORITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il senatore Orciari per aver ricordato l'origine dell'emendamento 13.14, che in fondo era stato presentato dai Gruppi della maggioranza. Noi ci siamo permessi già l'altra volta di presentarlo e quindi esprimiamo il nostro consenso all'emendamento 13.14, in quanto analogo ad un emendamento che in quest'Aula abbiamo presentato nella stessa dizione e perseguendo gli stessi obiettivi per quanto riguarda il Ministero delle finanze. Porre il Ministero del tesoro in una condizione di inferiorità rispetto a quanto già concesso al Ministero delle finanze ci sembra una strada non giusta, tenendo conto dell'importanza di queste due amministrazioni. Inoltre non si tratta di un fenomeno molto vasto: si tratta di dipendenti che hanno sostenuto tre prove scritte e tre prove orali, cioè hanno già dato prova di sufficiente professionalità, e che solo per mancanza di posti non sono stati valutati.

Quindi non intendiamo sconvolgere niente, ma con questo spirito e con questi obiettivi diamo la nostra adesione all'emendamento 13.14.

PRESIDENTE. Senatore Pavan, per l'emendamento 13.14, lei si è rimesso all'Assemblea?

PAVAN, *relatore*. Certamente signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, essendo stati ritirati gli emendamenti del Gruppo missino ed essendo sopravvissuti solo gli emendamenti del relatore, esprimo l'adesione del Governo agli emendamenti stessi.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.14, su cui il relatore si è rimesso all'Aula, vorrei svolgere alcune brevissime considerazioni. Sul piano tecnico sono ineccepibili le considerazioni fatte dal senatore Finocchiaro; sul piano storico-politico, diciamo così, è vero quello che dice il senatore Orciari: coloro che, nell'amministrazione delle finanze, appartengono a questa particolare condizione hanno avuto la promozione ai gradi direttivi per il recente decreto di Visentini. Questo è un provvedimento che, così spogliato di tutti gli emendamenti che lo accompagnavano nella versione con la quale comparve la prima volta al cospetto dell'Aula, ha una sua ortodossia, pulizia ed organicità; è atto quindi ad affrontare i problemi dell'amministrazione senza agganci o collegamenti che abbiano significati particolaristici.

Purtuttavia qui mi viene opposta una ragione particolare: quella del personale dipendente dal Tesoro che finirebbe con l'avere un trattamento peggiore rispetto allo stesso genere di personale che presta servizio presso l'amministrazione delle Finanze; quindi, pur essendo personalmente e quale rappresentante del Governo non favorevole a questo emendamento, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.10, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.11, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.15, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.16, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.12, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.13, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.14, presentato dal relatore.

Non è approvato.

PATRIARCA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante divisione di votanti nelle due opposte parti dell'Aula. I senatori favorevoli all'emenda-

mento 13.14 si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(Onere finanziario)

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 30 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 20 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto — ai fini del bilancio triennale 1985-87 — al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi e pensioni — riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro — adeguamento organici della Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo ai colleghi che, come convenuto fra i Gruppi, le dichiarazioni di voto finali si svolgeranno contestualmente a quelle sul disegno di legge n. 430.

Metto ai voti il disegno di legge n. 310 nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo,

nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici

del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti».

È approvato.

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 430, nel testo proposto dalla Commissione.

PAVAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, all'inizio della presente seduta avevo annunciato che, a seguito dei lavori svoltisi in Commissione, per i disegni di legge nn. 310 e 430 avrei presentato degli emendamenti, invitando i presentatori a ritirare i propri. Mi sembra che all'inizio della seduta i presentatori degli emendamenti abbiano dichiarato di essere d'accordo a ritirarli. Pertanto vorrei far presente alla Presidenza e ai colleghi che ciò vale anche per il disegno di legge n. 430, come già per il n. 310. Per questo disegno di legge dovrebbero essere esaminati i soli emendamenti presentati dal relatore a nome della Commissione. Colgo l'occasione per precisare che ritiro l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Invito i presentatori di emendamenti a dichiarare se li ritirano o meno, a seguito alla richiesta del relatore.

SAPORITO. Ritiro gli emendamenti da me presentati insieme ad altri senatori.

D'AMELIO. Ritiro i miei emendamenti.

GIURA LONGO. Signor Presidente, noi ritiriamo i nostri emendamenti, ma vorrei anche, in questa occasione, rivolgere al relatore la medesima preghiera che ho già rivolto per il provvedimento precedente, per quel che riguarda l'emendamento 10.6. Mi sembra che tale emendamento questa volta sia scritto anche in maniera diversa dall'emendamento che nel provvedimento precedente era il 13.14. Mi pare quindi che da questo punto di vista non possiamo trovarci d'accordo con l'emendamento 10.6, proposto dal relatore.

SIGNORELLI. Ritiro l'emendamento 5.7.

PRESIDENTE. Si intendono pertanto ritirati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, sostituire le parole: « può essere integrato da membri esterni, in numero non superiore al 50 per cento di cui al precedente secondo comma » con le altre: « può essere integrato, in numero non superiore al 50 per cento dei membri di cui al secondo comma, da membri esterni ».

1.1

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In relazione a quanto previsto dal precedente comma, verranno definiti, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura organizzativa delle ragionerie provinciali dello Stato e, in maniera organica, le funzioni di vigilanza e di riscontro amministrativo-contabile da svolgersi in materia di:

a) conservazione e gestione del patrimonio dello Stato;

b) acquisizione delle entrate al bilancio dello Stato;

c) gestione dei fondi del bilancio dello Stato;

d) gestione dei fondi degli enti del settore pubblico allargato;

e) gestione del patrimonio degli enti pubblici in liquidazione ».

3.1 SAPORITO, SANTALCO, D'ONOFRIO,
VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI,
GENOVESE, BOMBARDIERI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I posti delle qualifiche dirigenziali nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato di cui alle annotazioni apposte al quadro M della tabella VII annessa alla presente legge sono riservati al personale della ex carriera direttiva appartenente allo stesso ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano comunque in servizio da almeno tre anni presso i servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato ».

Conseguentemente, al quadro M richiamato, alle voci: « Ispettore generale » e « Direttore di ragioneria provinciale; Vice direttore di ragioneria delle sedi più importanti

o Ispettore capo », aggiungere, rispettivamente, le seguenti note:

« (a) di cui 4 posti con funzioni di ispettore generale in relazione al disposto dell'articolo ... ;

(b) di cui 6 posti con funzioni di ispettore capo in relazione al disposto dell'articolo ... ».

3.2 SAPORITO, SANTALCO, D'ONOFRIO,
VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI,
GENOVESE, BOMBARDIERI

Al terzo comma, sostituire le parole: « continua ad applicarsi il secondo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 » *con le seguenti:* « continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme previste dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni ».

5.6 SAPORITO, SANTALCO, D'ONOFRIO,
VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI,
GENOVESE, BOMBARDIERI

Al terzo comma, aggiungere il seguente periodo: « Sono inoltre inquadrati nella predetta qualifica funzionale i funzionari della ex carriera direttiva inquadrati nella 7ª od 8ª qualifica funzionale, che hanno diritto all'applicazione dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, purchè abbiano maturato complessivamente 7 anni di effettivo servizio senza demerito. Il periodo eccedente viene valutato ai fini dell'attribuzione del successivo trattamento economico previsto nella nuova qualifica ».

5.1 D'AMELIO

Al quarto comma, sostituire le parole: « della legge 11 luglio 1980, n. 312 » *con le seguenti:* « della presente legge ».

5.2 GIURA LONGO, POLLASTRELLI, VITALE, BONAZZI, CANNATA, SEGA, POLLINI

Al quarto comma sostituire le parole: « legge 11 luglio 1980, n. 312 » con le seguenti: « presente legge ».

5.4 SAPORITO, SANTALCO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, D'ONOFRIO, FALLUCCHI, BOMBARDIERI

Sopprimere il comma 6.

5.7 MARCHIO, PISTOLESE, POZZO, FILETTI, FINESTRA, MONACO, SIGNORELLI, RASTRELLI

Al sesto comma, sostituire le parole: « in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge 11 luglio 1980, n. 312 » con le seguenti: « che abbiano maturato cinque anni di servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

5.3 GIURA LONGO, POLLASTRELLI, VITALE, SEGA, BONAZZI, CANNATA, POLLINI

Al sesto comma, sostituire le parole: « legge 11 luglio 1980, n. 312 » con le seguenti: « presente legge ».

5.5 SAPORITO, SANTALCO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, D'ONOFRIO, FALLUCCHI, BOMBARDIERI

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonchè la nomina degli idonei dei concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

6.1 SAPORITO, SANTALCO, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, BOMBARDIERI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il periodo di reggenza di cui al presente articolo costituisce titolo ai fini del conferimento delle qualifiche dirigenziali ».

9.1 SAPORITO, SANTALCO, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, BOMBARDIERI

Al secondo comma, aggiungere le seguenti parole: « e, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, i funzionari della 8^a qualifica funzionale, destinatari della norma stessa, purchè non abbiano usufruito di alcuna particolare riserva di legge per l'accesso alla carriera direttiva ».

10.1 D'AMELIO

Al quarto comma, sostituire le parole: « ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4 » con le seguenti: « per effetto della presente legge »; sopprimere le parole: « a tali fini non trova applicazione il penultimo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

10.4 SAPORITO, SANTALCO, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI, GENOVESE, BOMBARDIERI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai fini del conferimento dei posti disponibili, si potrà disporre l'inquadramento nei profili professionali corrispondenti alle sopresse qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale degli idonei ai concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ».

10.3 SAPORITO, SANTALCO, D'ONOFRIO, VITALONE, BALDI, FALLUCCHI, BOMBARDIERI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale di concetto delle soppresses carriere ordinarie che abbia sostenuto concorsi o svolto mansioni uguali a quelli degli impiegati delle carriere speciali ».

10.5 SAVORITO, SANTALCO, D'ONOFRIO,
VITALONE, BALDI, D'AGOSTINI,
GENOVESE, BOMBARDIERI

Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

Art. ...

« (Servizi sociali) »

Il Ministro del tesoro è autorizzato a istituire in favore del personale dipendente, a decorrere dal 1° gennaio 1986, i servizi che si renderanno necessari in relazione a prolungamenti di orari, a lavorazioni per turni e ad occorrenze di prestazioni straordinarie.

Per garantire il normale andamento dei predetti servizi potranno essere stipulate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, apposite convenzioni con enti e società esterne. Il costo dei servizi dovrà essere sostenuto, per quota non inferiore ad un quinto, dal personale che ne usufruisce.

Con proprio decreto, il Ministro del tesoro potrà definire le modalità di sostegno, anche finanziario, per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali e sportive a favore del personale dipendente ».

10.0.1 SAVORITO, SANTALCO, D'ONOFRIO,
VITALONE, BALDI, FALLUCCHI,
BOMBARDIERI

Art. ...

« (Compensi incentivanti) »

« In relazione al perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e alle responsabilità

connesse con l'esercizio delle relative attività, è autorizzata la corresponsione in favore del personale della Ragioneria Generale dello Stato di un compenso incentivante la produttività collegato alla qualità ed alla quantità del lavoro prodotto.

I criteri di ripartizione tra il personale non dirigente, le quote spettanti al personale dirigente con riferimento anche alla titolarità dei rispettivi uffici, le modalità ed i tempi per l'erogazione dei compensi saranno determinate secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Per le finalità di cui al comma precedente, è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire cinque miliardi la cui consistenza potrà essere modificata in sede di approvazione del bilancio ».

10.0.2 SAVORITO, SANTALCO, D'ONOFRIO,
VITALONE, BALDI, FALLUCCHI,
BOMBARDIERI

Art. ...

« I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale di concetto delle soppresses carriere ordinarie delle Ragionerie provinciali dello Stato e Direzione provinciale del Tesoro, in servizio alla data di soppressione delle carriere di concetto speciali, e che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbia sostenuto concorsi o svolto mansioni uguali a quelli degli impiegati delle carriere speciali ».

10.0.3 SAVORITO, SANTALCO, BOMBARDIERI,
D'ONOFRIO, FALLUCCHI, BALDI,
VITALONE, D'AGOSTINI, GENOVESE

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

*(Istituzione e composizione
del Consiglio dei consulenti economici)*

1. È istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il Consiglio dei consulenti economici cui è affidato il compito di:

1) procedere a studi e ricerche nel campo dell'economia del Paese anche in relazione ai rapporti economici internazionali, all'uopo istituendo apposita unità statistica per i necessari collegamenti con l'ISTAT;

2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati dalle Amministrazioni competenti, al fine di predisporre gli elementi economici necessari per una razionale impostazione del bilancio dello Stato annuale e pluriennale;

3) operare stime sulla gestione di cassa del settore pubblico allargato, in stretto collegamento con la Direzione generale del tesoro;

4) analizzare le risultanze della gestione del bilancio ed i risultati dell'attività di controllo sulla finanza pubblica per mettere in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.

2. Il Consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere generale dello Stato, o in sua vece da un ispettore generale capo suo delegato, è composto da 12 membri aventi qualifica non inferiore a primo dirigente ed è coadiuvato da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

3. I membri ed il segretario del Consiglio dei consulenti economici sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta

del ragioniere generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione; essi restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere confermati.

4. Il Consiglio dei consulenti economici può essere integrato da membri esterni, in numero non superiore al 50 per cento di cui al precedente secondo comma, aventi specifica competenza in materia, i quali possono essere nominati per la durata di un anno con decreto del Ministro del tesoro, su designazione del ragioniere generale dello Stato. Con lo stesso decreto viene stabilito il relativo compenso da corrispondere.

5. Il Consiglio si riunisce collegialmente almeno una volta al mese per coordinare i lavori compiuti e programmare quelli futuri.

È approvato.

Art. 2.

(Sistema informativo)

1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.

2. Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica del Centro elaborazione dati, la Ragioneria generale dello Stato si avvale di un organico di 300 unità di personale.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso

il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi profili professionali.

4. Con lo stesso decreto di cui al precedente comma potranno essere stabiliti, a favore del personale addetto al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, particolari compensi diretti a retribuire la particolare attività di lavoro in relazione all'esigenza dell'elevato rendimento e produttività degli impianti, nonché alla specifica formazione ed aggiornamento professionale, alla gravosità dei turni di lavoro ed ai rischi connessi.

5. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Ragioneria generale dello Stato può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica. Inoltre il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare una o più convenzioni per l'affidamento a società specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza della Ragioneria generale dello Stato, dell'attività di sviluppo e, ove occorra, della gestione del sistema informativo.

6. Le convenzioni di cui al precedente comma, che potranno, altresì, prevedere l'affidamento dell'incarico di procedere all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti per il funzionamento del Sistema e che avranno durata non superiore a cinque anni, sono stipulate e le relative spese sono eseguite in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

7. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

È approvato.

Art. 3.

(Servizi provinciali)

1. È istituito, nell'ambito dell'Ispettorato generale di finanza, il servizio ispettivo delle Ragionerie provinciali dello Stato il quale è composto dai dirigenti superiori con funzioni di ispettori generali e dai primi dirigenti con funzioni di ispettori capo di cui al quadro M della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

2. I compiti e le attribuzioni degli ispettori addetti alle verifiche alle Ragionerie provinciali dello Stato sono fissati dall'articolo 174 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno stabiliti la struttura organizzativa ed i criteri e le modalità per il funzionamento del servizio ispettivo di cui al precedente primo comma.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Ragionerie provinciali dello Stato cessano di svolgere per conto delle intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

È approvato.

Art. 4.

(Adeguamento degli organici)

1. In relazione ai compiti connessi con l'attuazione delle norme di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e alle esigenze derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrale e provinciale della Ragioneria generale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata di 2.300 unità, ivi comprese le 300 unità di personale da destinare al sistema informativo di cui al precedente articolo 2.

2. Per effetto di quanto disposto con la presente legge i quadri I ed M della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e succes-

sive modificazioni, sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge. Con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno determinati i posti di funzione di consigliere ministeriale aggiunto, di ispettore generale, di capo servizio e di vice consigliere ministeriale aggiunto. Saranno, altresì, determinate, sempre con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, le Ragionerie provinciali dello Stato che devono essere rette da dirigenti superiori.

QUADRO I — *Dirigenti amministrativi*

ANNESSI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	102	Consigliere ministeriale aggiunto, ispettore generale e capo servizio	55
			Direttore di ragioneria centrale	26
			Direttore di ragioneria regionale	20
			Dirigente di segreteria della Ragioneria generale dello Stato	1
E	Primo dirigente	232	Direttore di divisione presso la Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie centrali e regionali; Vice consigliere ministeriale aggiunto presso il consiglio dei ragionieri e presso il consiglio dei consulenti economici	232
		334		

QUADRO M — *Dirigenti delle Ragionerie provinciali dello Stato*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	40	Ispettore generale	13
			Direttore di ragioneria provinciale delle sedi più importanti	27
E	Primo dirigente	97	Direttore di ragioneria provinciale; Vice direttore di ragioneria delle sedi più importanti	97
			o Ispettore capo	

137

Lo metto ai voti con i quadri annessi.

È approvato.

Art. 5.

*(Qualifiche funzionali
e profili professionali)*

1. In relazione alle specifiche esigenze di struttura ed alla particolare natura delle funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alla Ragioneria generale dello Stato in materia economico-finanziaria, è istituita la qualifica funzionale nona per l'espletamento delle seguenti attività: coadiuvare il dirigente nella conduzione dell'ufficio, svolgere mansioni di controllo e di coordinamento settoriali, effettuare ricerche e studi dei fenomeni di politica economica, finanziaria e sociale.

2. La dotazione organica della qualifica di cui al precedente comma nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato ed in quello delle Ragionerie provinciali è pari al numero dei funzionari in servizio alla data del 30 giugno 1984 nei predetti ruoli con qualifica di ispettore generale ad esaurimento o di direttore di divisione ad esaurimento od equiparata.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli ad esaurimento della Ragioneria generale dello Stato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, verso contestuale inquadramento nella qualifica di cui al primo comma del personale appartenente a detti ruoli nei confronti del quale continua ad applicarsi il secondo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

4. I posti disponibili nella stessa qualifica sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, ai funzionari della *ex* carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, al maturare di nove anni di servizio effettivo nella *ex* carriera direttiva ovvero al maturare dell'anzianità di servizio effettivo di cinque anni nella *ex* qualifica di direttore di sezione od equiparata.

5. Si osservano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

6. I posti disponibili nella ottava qualifica funzionale sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e con le modalità di cui al comma precedente, ai funzionari della *ex* carriera direttiva in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge 11 luglio 1980, n. 312.

7. In attesa della definizione della disciplina giuridica ed economica di carattere generale della nona qualifica, al personale inquadrato nella stessa qualifica spetta il trattamento economico pari all'85 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Per gli anni di servizio successivi al terzo il trattamento economico è pari al 95 per cento dello stipendio del primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

8. La progressione economica degli stipendi previsti dal precedente comma si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro del tesoro — previo parere del Consiglio di amministrazione — di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, saranno determinate le dotazioni organiche di tutte le qualifiche, tenuto conto, per ciascuna qualifica, delle esigenze di funzionalità e di operatività dei servizi centrali e provinciali.

10. Ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi del precedente comma, la dotazione organica cumulativa dei ruoli dei servizi centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato è pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle *ex* car-

riere degli impiegati ed operai, ivi comprese quelle dei ruoli ad esaurimento, esistenti alla data del 1° gennaio 1978 e dell'aumento di organico di cui al precedente articolo 4.

11. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, i profili professionali di cui agli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono autonomamente definiti, oppure, ove occorra, modificati, per tutto il personale della Ragioneria generale dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere di una apposita Commissione paritetica composta da un Sottosegretario di Stato per il tesoro che la presiede, da quattro funzionari rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e da due funzionari rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, nonché da sei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative del settore.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, valgono i profili professionali di cui agli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo che per la nona qualifica funzionale, di cui al primo comma, per la definizione della quale si procede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere di una apposita Commissione paritetica composta da un Sottosegretario di Stato per il tesoro che la presiede, da quattro funzionari rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e da due funzionari rappresentanti della Presi-

denza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, nonché da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative.

5.8

IL RELATORE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«Per tutto il personale della Ragioneria generale dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della commissione di cui al comma precedente, saranno definiti i profili professionali in armonia con quanto stabilito dalla commissione prevista dall'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, qualora il relativo provvedimento non sia esecutivo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

5.9

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, non aggiungo altro a quanto ho precedentemente detto in occasione dell'esame degli articoli 12 e 13 del disegno di legge n. 310; è la stessa filosofia e quindi anche la stessa formulazione, solo che riguarda la Ragioneria generale dello Stato anziché la Corte dei conti e il Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 6.

(Reclutamento)

1. In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi su base regionale e interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente articolo 4, primo comma, che risulteranno disponibili dopo l'attuazione delle norme contenute nel successivo articolo 10.

2. Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati, qualora non sia stata ancora emanata la nuova disciplina dei concorsi prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. All'uopo si dovrà tener conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle sopresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

3. In deroga al disposto del precedente comma è data al Ministro del tesoro la facoltà di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, quarta e sesta qualifica funzionale con appositi *tests* bilanciati da risolvere in tempo predeterminato o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.

4. In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, potrà disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1° gennaio 1979 per le qualifiche iniziali dei ruoli dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato.

È approvato.

Art. 7.

(Servizi ispettivi di finanza)

1. Il quadro L della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro annesso alla presente legge.

2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono soppressi.

3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si consegue mediante concorso per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle *ex* carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo con qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

4. Il concorso di cui al precedente comma si svolge secondo due prove, di cui la prima scritta diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni amministrativo-contabili e la seconda consistente in un colloquio sui particolari servizi di istituto.

5. Al colloquio sono ammessi soltanto coloro i quali avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi nella prova scritta.

6. Il concorso non si intende superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi in ognuna delle due prove.

7. La Commissione esaminatrice del con-

corso è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui almeno uno dei ruoli dei servizi ispettivi di finanza. Fungerà da segretario un funzionario della ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

8. Al concorso non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo.

9. L'attività di coordinamento dell'azione dei servizi ispettivi dell'Ispettorato generale di

finanza è curata, in ragione di materia, da tre settori a ciascuno dei quali è preposto un dirigente superiore-ispettore generale del ruolo dei servizi ispettivi medesimi con funzioni di capo settore, designato dal ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'ispettore generale capo di finanza, sentito il consiglio di amministrazione.

10. Ai compiti di coordinamento dei settori di cui al precedente comma può essere adibito un contingente di dirigenti superiori-ispettori generali del ruolo dei servizi ispettivi in misura complessiva non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva prevista dal quadro L annesso alla presente legge.

QUADRO L — *Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	70	Ispettore generale	70
E	Primo dirigente	80	Ispettore capo	80
		150		

Lo metto ai voti con il quadro annesso.

È approvato.

Art. 8.

(Missioni di lunga durata)

1. Agli ispettori di finanza della Ragioneria generale dello Stato inviati in missione di durata non inferiore a 30 giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è data facoltà di chiedere, con opzione giornaliera e comunque dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con nominativo del cliente, il rimborso della spesa sostenuta per uno oppure due pasti per ogni giorno di missione, limitatamente ai giorni successivi al trentesimo.

2. Detto rimborso non può eccedere, per ciascun pasto, l'importo di lire 18.000 per

il personale indicato ai punti 1, 2 e 3 della tabella A ed 1 della tabella D allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di lire 15.000 per il rimanente personale, somme alle quali sono rispettivamente ridotte le spese eventualmente documentate in eccedenza.

3. Le misure dell'indennità di trasferta spettanti sono ridotte del 20 per cento per ciascun pasto di cui venga richiesto il rimborso.

4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, gli importi di cui al precedente secondo comma possono essere aumentati annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, dello stesso incremento subito dall'indennità di trasferta in applicazione dell'articolo 1, sesto comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417.

5. Nel caso di missioni che si protraggano oltre i 30 giorni consecutivi, agli ispettori

di finanza di cui al primo comma, può essere consentito, a richiesta e previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza, di rientrare nella sede di servizio, con cadenza non inferiore a 30 giorni, in occasione di fine settimana lavorativa o di più giornate festive consecutive.

È approvato.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

(Disciplina delle reggenze)

1. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato.

2. Nel caso in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

È approvato.

Art. 10.

(Conferimento dei posti)

1. I posti di primo dirigente del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e del ruolo delle Ragionerie provinciali dello Stato, disponibili a seguito delle modifiche apportate con le annesse tabelle, sono conferiti:

a) per il 70 per cento con il procedimento e le modalità di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e del secondo comma dello stesso articolo;

b) per il 30 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso per esame speciale indetto ai sensi della lettera b) del pri-

mo comma dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso per esame speciale di cui all'articolo 6 della stessa legge.

2. Allo scrutinio di promozione di cui alla precedente lettera a) sono altresì ammessi gli impiegati indicati nel penultimo comma del citato articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. Coloro che intendano partecipare allo scrutinio di cui al precedente comma dovranno produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I posti portati in aumento nelle qualifiche di dirigente superiore dei servizi centrali, provinciali e ispettivi della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge; a tali fini non trova applicazione il penultimo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, saranno emanate le norme di inquadramento, nei limiti dei contingenti di qualifica e di profilo professionale quali determinati secondo le modalità previste nel precedente articolo 5, del personale dei servizi centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a) e lettera b) sostituire rispettivamente le parole: «70 per cento» e «30 per cento» con le parole: «60 per cento» e «40 per cento».

Al quarto comma, sostituire le parole: «ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4» con le altre: «ai sensi della presente legge».

10.2

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale di concetto delle sopresse carriere ordinarie che abbia sostenuto concorsi o svolto mansioni uguali a quelli degli impiegati delle carriere speciali».

10.6

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 10.2 si illustra da sè.

L'emendamento 10.7 è coerente con le scelte che abbiamo fatto con la legge n. 312; quindi le percentuali, anzichè essere del 70 per cento e del 30 per cento, sono del 60 per cento e del 40 per cento rispettivamente per le promozioni per merito comparativo o per concorso speciale. Per quanto riguarda l'emendamento 10.6, mi rifaccio allo stesso discorso che ho pronunciato prima e quindi mi rimetto all'Assemblea, ritenendo che sia opportuno proporre il testo che abbiamo formulato in occasione del disegno di legge n. 310.

La sostanza è uguale, ma per coerenza forse è opportuno ripresentare quel testo; il mio invito è a formularlo in modo uguale, avendo fatto la scelta di riportare, anche nella formulazione, gli articoli da una parte e dall'altra dei due provvedimenti.

GIURA LONGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIURA LONGO. Signor Presidente, desidero sottolineare, come avevo già fatto nel mio breve intervento iniziale, quando ho espresso l'intenzione del nostro Gruppo di

ritirare gli emendamenti presentati, un'incongruenza. La norma che il relatore ha presentato come mirante ad armonizzare questo aspetto del provvedimento con il disegno di legge di cui abbiamo discusso in precedenza, contiene in effetti una anomalia di cui chiediamo spiegazione al senatore Pavan. La dizione usata, infatti, non è la stessa. Mentre nel disegno di legge n. 310 per la Corte dei conti e il Ministero del tesoro si parla di personale che abbia almeno superato i concorsi di ammissione nella carriera, articolati su tre prove scritte e un colloquio, nella norma in oggetto non troviamo nessun riferimento alle tre prove scritte e al colloquio.

Poichè il relatore ha voluto compiere uno sforzo di armonizzazione tra i due disegni di legge, riteniamo che, se ciò non si verificasse, l'emendamento dovrebbe essere se non altro riscritto.

FINOCCHIARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO. Devo pronunciarmi contro l'emendamento in esame per le stesse motivazioni che ho espresso sul precedente ed analogo emendamento, riferito al disegno di legge n. 310. Desidero in questo caso precisare che abbiamo aggiunto mistificazione a mistificazione perchè, se è vero che per il Ministero delle finanze si provvede ad inserire nel provvedimento che lo riguardava un emendamento simile, è altrettanto vero che noi non abbiamo discusso e votato quel provvedimento. I colleghi ricorderanno, infatti, che su di esso il Governo ha posto la fiducia. Vi è stato invece un comportamento omogeneo e coerente all'interno della Commissione. Quando il ministro Visentini presentò quell'emendamento lo bocciammo ma fummo costretti poi ad approvarlo in Aula, quando lo «copri» con la questione di fiducia. Non esiste pertanto una giustificazione morale per questo tipo di inquinamento del provvedimento o dei provvedimenti in esame.

PAVAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, se lei me lo consente, vorrei brevemente rispondere al senatore Giura Longo. Dall'intervento che il collega ha fatto mi sembra di capire che quanto ho detto precedentemente non è stato inteso e ritengo pertanto che sia il caso di ribadirlo.

In sostanza, ho ripresentato un emendamento di contenuto identico all'emendamento 13.14 che era stato proposto al disegno di legge n. 310.

L'emendamento in questione, pertanto, va inteso formulato nello stesso testo che abbiamo approvato prima, perchè questa è la volontà emersa in Commissione. C'è stato semplicemente un errore tecnico nella presentazione del disegno di legge. Se ci sono difficoltà comunque posso presentare una nuova formulazione dell'emendamento 10.6, tesa a far approvare un testo identico a quello dell'emendamento 13.14 che abbiamo discusso in precedenza.

PRESIDENTE. Lei è d'accordo, senatore Giura Longo?

* GIURA LONGO. Se ho ben compreso, viene riscritto l'emendamento 10.6 nello stesso testo dell'emendamento 13.14, presentato al disegno di legge n. 310. In questo caso sono d'accordo.

PRESIDENTE. La nuova formulazione dell'emendamento 10.6 è la seguente:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale».

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto concerne l'emendamento 10.2, il parere del Governo è favorevole, con l'avvertenza che la correzione in esso proposta è quanto mai necessaria. Sull'emendamento 10.7, riguardante la proporzione del 60 e del 40 per cento, mi rifaccio a quanto ho dichiarato poc'anzi sull'analogo emendamento relativo al disegno di legge n. 310, esprimendo il mio parere favorevole.

Quanto all'emendamento 10.6, che nella nuova formulazione proposta dal relatore coincide perfettamente con l'emendamento presentato sulla stessa materia al disegno di legge n. 310, sul quale ho espresso la mia opposizione, devo dare un'indicazione diversa. Non posso limitarmi alla rimessione all'Aula, ma devo raccomandarne l'accoglimento.

Il Tesoro infatti non può consentire, da un lato, l'accesso alla carriera direttiva a coloro che appartengono all'amministrazione del Tesoro e, dall'altro, negarla a coloro che appartengono all'amministrazione della Ragioneria generale. A questo punto è gioco-forza che il trattamento che è stato concesso ai dipendenti di una amministrazione sia dato anche ai dipendenti dell'altra amministrazione.

Pertanto, mi dichiaro favorevole a tutti e tre gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Onere finanziario)

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 18 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 10 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 18 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto — ai fini del bilancio triennale 1985-87 — al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GIURA LONGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIURA LONGO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, senza riprendere la discussione già molto ampia che si è svolta su questi disegni di legge. Riteniamo che permangano ancora alcune anomalie per quel che riguarda l'organizzazione del Ministero del tesoro, della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato in riferimento alla normativa generale e all'assetto del personale di tutto il settore della pubblica amministrazione.

A nostro avviso, anomalie di questo genere non possono certamente servire a risolvere le questioni che restano ancora aperte e che probabilmente sono destinate ad acuirsi,

tanto più che in questo modo si crea un ulteriore elemento che va ad alimentare il contenzioso all'interno della pubblica amministrazione e del rapporto tra un settore e l'altro della medesima.

Quindi, il nostro giudizio su questi aspetti, che riguardano in modo particolare la creazione del nono livello e le ambigue soluzioni che sono state cercate per quanto riguarda l'applicazione di altre norme e di altre leggi, resta fortemente critico e negativo.

Continueremo a seguire, come del resto abbiamo fatto finora, lo sviluppo della situazione all'interno della pubblica amministrazione per cercare in qualche modo di porre rimedio a uno stato di grande confusione che ancora permane per responsabilità delle forze di governo e dei titolari dei vari Ministeri che avrebbero potuto risolvere a suo tempo e in modo certamente migliore e più adeguato le questioni che sono state qui evidenziate.

Tuttavia nel nostro giudizio facciamo prevalere anche un'altra esigenza: quella di porre finalmente riparo, per quanto possibile, alla paralisi del Ministero del tesoro, in modo particolare delle direzioni provinciali del Tesoro, paralisi che abbiamo denunciato nel corso della discussione di questi disegni di legge. Il 40 per cento delle direzioni provinciali del Tesoro è in Italia senza direttore. In sostanza in 34-35 di queste direzioni manca il titolare. L'arretrato, per quanto riguarda le pratiche di pensione e la retribuzione al personale statale, è enorme. Vi sono addirittura due milioni di pratiche arretrate nel nostro paese. Questa è la grave situazione in cui si trova il Ministero del tesoro, con notevole danno sia per l'efficienza interna di questo settore così importante della pubblica amministrazione, sia per gli utenti, cioè per i pensionati ed i dipendenti dello Stato.

Per queste ragioni riteniamo che occorra in qualche modo intervenire per evitare che il danno si aggravi. Abbiamo quindi deciso di far prevalere queste ragioni sulla posizione fortemente critica che abbiamo espresso nel corso di questo dibattito sulle questioni cui ho accennato in precedenza. Annunciamo pertanto il nostro voto di astensione sul provvedimento in esame.

FINOCCHIARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, credo che il lungo *iter* del provvedimento in esame meriti in apertura una annotazione propedeutica negativa. Esso costituisce un episodio antologico di comportamento legislativo incoerente, farragginoso e contraddittorio che ha coinvolto per una lunga serie di anni la responsabilità del nostro Parlamento nel suo complesso, (Camera dei deputati e Senato, maggioranze ed opposizioni), e quella del Governo. Trattasi di un disegno di legge, presentato nel settembre del 1981 dai ministri Andreatta e La Malfa, che si connotava come pretesa di riforma strutturale della Tesoreria dello Stato, rigorosa e coerente con le istanze mirate al rinnovamento ed alla promozioni di un intero arco di servizi di interesse generale e successivamente licenziato dal Senato nel luglio 1983 come testo inquinato da norme estranee al contesto della proposta, da demotivati dispositivi clientelari e corporativi, deprecati dalle stesse centrali sindacali, privo della flessibilità necessaria a rompere e innovare un accorpamento di funzioni e di impegni operativi, che progressivamente hanno distorto nel paese il rapporto utenze-servizi di Tesoreria.

Lo stesso testo si impantanava poi nelle Commissioni della Camera e decadeva con la fine anticipata dell'VIII legislatura.

Al Senato tornava nella IX legislatura, con le incrostazioni modificative della precedente, nel novembre 1983, inserendosi in un processo faticoso di analisi finalizzate per un verso a smembrare il provvedimento in più testi, dotati di una più serrata logica interna e di una maggiore efficacia normativa, per l'altro verso a disaggregare i nuovi provvedimenti per dar loro organicità di proposta, recuperando segmenti di interventi mal congegnati o ripetitivi di precedenti incoerenze legislative; un primo provvedimento, meglio vincolato a quello di base, limitato alla modifica e alla ridefinizione delle competenze della direzione generale, oltre che alla istitu-

zione della direzione generale dei servizi periferici di esso, un secondo disegno di nuova presentazione governativa avente a contenuto il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, con l'inserimento anticipato di stralci delle iniziative di riforma della Corte dei conti, cioè i due provvedimenti oggi in votazione, il n. 310 e il n. 430.

In sede di dibattito e di giudizio in Commissione, si è provveduto ad omogeneizzare i dispositivi delle due proposte e a disinquinare l'articolato dalle norme che, richiamandosi alle provvidenze straordinarie di emergenza contenute a rosario nella sequela delle leggi e dei decreti dell'ultimo quindicennio, rischiavano di cronicizzare, con l'ipocrita formula della transitorietà e della ripetitività, meccanismi di reclutamento, di promozione e di responsabilizzazione nei ruoli della funzione pubblica tali da appesantirne i livelli qualitativi e favorirne la sclerosi funzionale.

La linea che la Commissione si è data, con l'encomiabile sostegno e la puntuale partecipazione del Governo, è stata quella di disciplinare i vari meccanismi, disinquinandoli dalle ambiguità nominalistiche procedurali delle quali erano stati incrostati dalla legislazione precedente, per pervenire ad un modello legislativo di riordino del settore, che dovrebbe costituire un punto fermo per le altre amministrazioni; un modello compatibile con gli ultimi provvedimenti governativi — la legge n. 301 del 1984 — che disciplinano la dirigenza, in simultanea discussi e approvati in anticipo dal Parlamento, e con quelli di imminente presentazione alla Camera dei deputati. I dati conclusivi, a nostro giudizio, meritano apprezzamento positivo, in sintesi e per punti.

Sono eliminati a tutti i livelli, esecutivo, di concetto — ora non più dopo l'emendamento — direttivo e dirigenziale, i meccanismi di promozione esterni alle procedure definite per legge di carattere generale ed ordinario. È assorbito il soprannumero e sono cancellate le conseguenti disgiunzioni nominalistiche a parità di funzioni. Sono soppressi i ruoli ad esaurimento residuati dalle vecchie leggi, quella per combattenti, la n. 336 del 1970, e quella dell'esodo della dirigenza nelle ammi-

nistrazioni dello Stato, la n. 748 del 1972, che, mentre depauperavano i quadri e gli apparati, lasciavano sopravvivere presenze e aspettative che interagivano e si moltiplicavano in modo caotico. Si ridefinisce il concetto di reggenza e si istituisce un nuovo livello, da noi socialisti accettato dietro l'assicurazione del Governo che esso non avrebbe costituito una chiusa provvisoria per nuovi allagamenti dirigenziali, questi ultimi dispositivi per bonificare il senso di frustrazione che i direttivi collocati nel limbo dell'esaurimento protestavano inopinatamente ma con tenacia di subire. Si definiscono le procedure ordinarie di reclutamento, promozione e mobilità.

I prezzi pagati per ottenere l'assunzione, a monte dei dispositivi della legge, di questi principi, che in un diverso contesto parlamentare, politico e sindacale sarebbero stati fisiologici, sono due: un congruo aumento degli organici della Ragioneria, 2.300 unità, della Tesoreria, 4.000 unità, della Corte dei conti, 500 unità, cifre che incrementano del 50 per cento le unità attualmente in servizio: 4.168 nella Ragioneria, 4.780 in Tesoreria. Elastico e non quantificabile il personale della Corte dei conti, una patologica dilatazione nel quadro direttivo e dirigenziale degli organismi, offerto dal provvedimento.

Nella Ragioneria generale dello Stato ci sono, infatti, già oggi 1.685 fra dirigenti e direttivi, su un totale di 4.168 presenze, cioè un rapporto di uno a due. Nella Tesoreria si hanno 1.778 fra dirigenti e direttivi, su 8.780 presenze, con rapporto di poco più di uno a tre.

Una patologia che diviene ancora più significativa se il rapporto lo si calcola fra i dirigenti generali e gli organici attuali: 447 su 4.168 dipendenti, per la Ragioneria generale; più logico, ma sempre abnorme, il rapporto nel Tesoro: 133 dirigenti generali su 8.750 dipendenti, con un rapporto di uno a sessanta.

Di più difficile lettura i dati relativi alla Corte dei conti, nel quale istituto gli organici vengono incrementati di 500 unità, in un momento anticipato rispetto al suo riordinamento, che modificherà la tipologia dei controlli; disporrà una nuova disciplina di essi,

riformerà le funzioni giurisdizionali con l'istituzione di sezioni regionali della Corte, e pretenderà, quindi, nuovi organici: 4.297 unità, con un contingente di 598 dirigenti direttivi, su 3.364 amministrativi, un rapporto di uno a cinque.

Una tendenza generalizzata e preoccupante questa proliferazione di quadri di vertice che porrà, nel tempo e a breve, problemi di mansionario e di funzionalità, e rischierà, nello stesso tempo, di mettere in moto meccanismi indotti di dilatazione ulteriore degli organici.

Le stesse cifre sulle giacenze (due milioni circa di partite inevase per il Tesoro, si afferma in una informativa inviata al presidente Venanzetti) sono da considerarsi con spirito critico, perchè se è certo che le competenze della Direzione generale del Tesoro, della Ragioneria e della Corte dei conti sono congruamente dilatate con l'aumento di carico di partite — pensioni, stipendi, spese varie, moltiplicazioni dei controlli, accompagnate da un vertiginoso accrescimento della loro dinamica variativa — è altrettanto documentabile che il disservizio è un male antico in questi istituti, come peraltro è documentato dalle relazioni che accompagnano il provvedimento ed è riscontrabile nella sede storica dei dati statistici.

Si tratta di valutazioni che avevano indotto il ministro Andreatta a non accettare l'incremento degli organici, proposto dai suoi funzionari e dalle commissioni speciali di esperti esterni e a introdurre nel testo legislativo di base locuzioni, inconsuete e prudentziali: «la dotazione organica può essere aumentata al massimo di 3.300 unità» o l'altra: «fino al massimo di». Aggiungerei che è nella logica di una corretta educazione democratica un comportamento non condiscendente nei confronti delle strutture, mal congeniate o protettive di apparati pubblici, solo perchè pubblici. Io ho di certo una grande stima verso alcuni quadri delle strutture considerate, in particolare di vertice, per il loro rigore, la loro probità, la dignità con cui assolvono alle loro funzioni, per il senso dello Stato, e quindi degli interessi generali del paese, che ispira le loro iniziative e i loro comportamenti. Ma ho una irritata insofferenza per l'autoderesponsabilizzazione, l'as-

senteismo, e il lassismo, che mortificano larghe fasce del pubblico impiego.

Da questa duplicazione di giudizio e, soprattutto, dall'avvertita improcrastinabilità di un processo di formazione e di sviluppo del paese, del quale processo la pubblica amministrazione non può non essere l'asse portante, deriva la necessità di porsi con rigore, senza cedimenti, su ogni problematica di riforma della funzione pubblica.

Da ciò la linea del Gruppo socialista nelle vicende parlamentari che hanno accompagnato l'iter dei due disegni di legge al nostro esame.

L'altro prezzo pagato ha natura omissiva: il non aver affrontato, in questo momento, e in questa sede, la questione poco dibattuta, ma certamente avvertita, di un diverso impianto, di immissione nei quadri di nuove energie di grosso spessore tecnocratico, di provenienza qualificata (docenti, ricercatori, dirigenti aziendali) con rapporti e tipologie contrattuali differenti per durata, collocazione e remunerazione, da quelli che regolano il ruolo, per dare finalmente, una struttura dinamica e moderna agli apparati dello Stato. Ma questa è una linea di tendenza ancora da approfondire, impostare e riprendere.

Diceva un mio vecchio maestro: fai quello che devi, avvenga quello che può. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo. Ci siamo impegnati, però, ad evitare anche che la legge avesse sbocchi diversi da quelli che abbiamo previsto con il Governo in Commissione. Infatti sulla seconda parte della massima salveminiiana non siamo d'accordo. Ed è questa seconda pretesa l'unica condizione che come socialisti abbiamo posto per il nostro consenso. (*Applausi dalla sinistra*).

VENANZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito anzitutto, come Presidente della Commissione bilancio e tesoro, ringraziare il relatore, senatore Pavan, per il difficile lavoro che ha svolto ed

anche il sottosegretario al tesoro, senatore Tarabini, che ci ha seguito passo passo in questo difficile compito, come anche i membri della Commissione che per molto tempo hanno seguito i lavori dei due provvedimenti che questa sera giungono finalmente al voto finale. Dico finalmente, signor Presidente, onorevoli colleghi, perchè ricordiamo tutti, come ha già detto il senatore Finocchiaro, qual è stato il travagliato iter di questo disegno di legge che, come è accaduto per il precedente disegno di legge n. 310, aveva già avuto l'approvazione di questo ramo del Parlamento in un testo che, anche se non è esattamente quello che stiamo approvando questa sera, era pur sempre molto vicino a quello che stiamo per approvare e che è stato presentato in questa legislatura con procedura di urgenza. In effetti però questa urgenza non c'è stata ed io nel gennaio 1984, nell'ambito della Commissione finanze e tesoro, quando iniziarono i conflitti di competenza con la Commissione affari costituzionali, dissi che mi rimettevo in questa fase al più ampio consenso che si poteva trovare su un testo, sacrificando anche alcuni obiettivi. E questo perchè era necessario che il Parlamento rispetto ai problemi che i disegni di legge ponevano potesse finalmente pronunciarsi varando un disegno di legge allo scopo.

Mi ero accorto — e con me anche altri se ne erano accorti — che partivamo da posizioni diverse su aspetti importanti del provvedimento, tanto è vero che il dibattito in Commissione e in Aula si è incentrato soprattutto sui problemi del personale. Non va dimenticata però qual era l'origine del provvedimento ed in effetti esso, nei limiti di un disegno di legge, perchè il resto evidentemente è affidato alla capacità e alla volontà politica dei rappresentanti del Governo e della amministrazione del Tesoro, tendeva a porre, anche se limitatamente, rimedio alla situazione. Dico limitatamente perchè non sono convinto che siamo riusciti a risolvere del tutto la situazione drammatica, tragica in cui versano le direzioni provinciali del Tesoro, soprattutto rispetto ai problemi — lo dico senza fare retorica — delle categorie più deboli che hanno contatti con le direzioni provinciali del Tesoro.

Come senatore di un collegio romano ho avuto occasione di andare a via Lovanio, quando ancora vi si trovava la direzione provinciale del Tesoro, per assistere allo spettacolo di lunghe file di pensionati. Non ho mai esitato a dire — e l'ho già detto in Commissione — che mi vergognavo di essere un rappresentante del Parlamento nell'assistere alle difficoltà incontrate da queste persone, da queste categorie deboli. Allora non sapevo in qual modo si potesse uscire da questa situazione, però certo era che se c'era una indicazione del Governo che un disegno di legge avrebbe potuto avviare a soluzione questo problema, quella strada avremmo dovuto percorrere nel più breve tempo possibile. Ci abbiamo impiegato degli anni perchè altri problemi si sono sovrapposti, indubbiamente giusti, legati in parte anche alla soluzione dei problemi delle direzioni provinciali del Tesoro, altri in parte non direttamente legati. Cerchiamo di non rammaricarci oggi del tempo perduto e cerchiamo di vedere gli aspetti positivi. Sappiamo bene che alcune esigenze rimangono ancora inappagate, sappiamo che ci sono state altre richieste, alcune giuste, altre meno giuste, che non tutte potevano essere accolte; c'era, ad esempio, la richiesta di concedere una delega al Governo per il riordinamento delle divisioni dell'amministrazione centrale del Tesoro, che in parte questo provvedimento include e che si rifà a problemi reali, collegati alla funzionalità delle direzioni provinciali del Tesoro, individuando le cause della mancata funzionalità.

Credo che su queste lacune eventualmente si potrà tornare, ma ci auguriamo che l'altro ramo del Parlamento possa rapidamente approvare questo provvedimento, dopo l'esame così approfondito, il dibattito e anche lo scontro — diciamolo pure — che hanno avuto luogo qui in Senato. Per quello che riguarda tutti gli aspetti relativi alle strutture, al personale dell'amministrazione del Tesoro, della Corte dei conti, della Ragioneria generale, se mi è consentita una battuta finale, potremmo dire, spronati dai pensionati, che erano il vero oggetto dell'originario disegno di legge, che i pensionati rendono un nuovo servizio al paese, e forse non lo sanno. (*Applausi dal centro-sinistra*).

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SAPORITO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, vorrei motivare brevemente il voto favorevole della Democrazia cristiana. L'*iter* dei due provvedimenti affrontati quest'oggi è stato difficile, burrascoso, non sempre di confronto, spesso di scontro, ma noi volevamo affermare, soprattutto per quanto riguarda il disegno di legge n. 310, una visione che per noi era essenziale: accelerare le procedure, incrementare le dotazioni organiche, rendere possibile un'azione da parte dell'amministrazione del Tesoro più snella, ma nello stesso tempo dare risposta all'esigenza proveniente dal punto terminale di un procedimento amministrativo intestato al Ministero del tesoro, la Corte dei conti. Non rispondere alle esigenze di dotazione organica della Corte dei conti avrebbe significato varare un provvedimento in qualche modo monco e per qualche aspetto non sufficiente a raggiungere gli obiettivi che ci prefiggevamo. Il primo di essi era quello di dare una risposta — ne ha parlato poco fa il collega Venanzetti — ad alcuni servizi essenziali che le direzioni provinciali del tesoro devono svolgere, cioè l'erogazione di retribuzioni e di pensioni ai cittadini.

Il provvedimento, nel suo complesso, recepisce le esigenze che il nostro Gruppo aveva sottolineato; da qui il nostro voto positivo. Lo stesso vale anche per la Ragioneria generale che viene modulata, con il disegno di legge n. 430, con le stesse disposizioni, con gli stessi termini, con le stesse risposte che sono state adottate per l'amministrazione del Tesoro e per la Corte dei conti. Abbiamo fatto un'esperienza di scontro iniziale, ma anche, alla fine, di confronto. Questo è positivo perchè porre mano alla riforma della pubblica amministrazione in settori chiave, come quelli del Tesoro e della Corte dei conti, significa affrontare gran parte delle esigenze che stanno alla base della riforma istituzionale. La pubblica amministrazione costituisce il primo impatto nei rapporti tra Stato e cittadino, un impatto che non sem-

pre è positivo. Se sappiamo, con dei provvedimenti del tipo di quelli che stiamo per approvare, dare delle risposte concrete in termini di revisione, di accelerazione delle procedure, di maggiore funzionalità ed efficienza della pubblica amministrazione, diamo le risposte che il paese attende dal Governo, ma soprattutto dal Parlamento.

Per questi motivi dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. *(Applausi dal centro)*.

PAVAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *relatore*. Signor Presidente, nella confusione di parecchi testi di emendamenti è sfuggito un po' a tutti l'emendamento che abbiamo sempre ripetuto nel disegno di legge n. 310, quando facevamo riferimento alla data di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980 e pertanto bisognerebbe introdurre all'articolo 5, al quarto comma e al sesto comma, la frase: «o che siano stati assunti a seguito di concorsi banditi anticipatamente all'entrata in vigore della stessa legge».

Pertanto mi sembra necessario presentare la seguente proposta di coordinamento:

Al quarto comma dell'articolo 5, dopo le parole: «della legge 11 luglio 1980, n. 312» aggiungere le seguenti: «o che siano stati assunti a seguito di concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge»; al sesto comma dello stesso articolo, dopo le parole: «della legge 11 luglio 1980, n. 312» aggiungere le seguenti: «o che siano stati assunti a seguito di concorsi banditi anticipatamente all'entrata in vigore della stessa legge».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento avanzata dal senatore Pavan.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge n. 430 nel suo complesso.

È approvato.

Si intende pertanto approvato lo stralcio, proposto dalla Commissione, dell'articolo 11 del testo del Governo, che va a costituire un disegno di legge autonomo, col seguente titolo: «Norme riguardanti lo svolgimento di attività sociali e ricreative del personale dei ministeri finanziari» (430-bis).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 430-bis, risultante dallo stralcio testè approvato, è deferito alla 6^a Commissione permanente, in sede referente, previ pareri della 1^a, della 5^a e della 7^a Commissione.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1151

COCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCO. A nome della Commissione per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1151, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore Coco è accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali» (1151) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio

1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

COCO. Domando di parlare in qualità di Presidente della Commissione per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCO. Ometto di ritornare sul complesso *iter* del decreto-legge oggi in esame, che è stato prima approvato con profonde modifiche dalla Camera dei deputati, poi è decaduto per intenzione del Governo, che dissentiva dalle innovazioni della Camera, ma successivamente è stato riproposto dal Governo orientativamente nella stessa versione approvata dalla Camera. Ora il decreto prevede alcune disposizioni a favore di Zafferana Etnea, colpita da un rilevante evento sismico, e in aggiunta, anche altre disposizioni che riguardano settori che da eventi del genere erano stati colpiti precedentemente. Sono provvidenze aggiuntive per una buona parte; per l'altra si tratta soprattutto di protrazione di termini che già sono venuti, o sarebbero venuti prossimamente a scadenza con una brusca e immotivata interruzione dell'opera sia di intervento, sia di ricostruzione.

Questa è stata la logica del decreto-legge governativo in parte anche quella dei lavori della Commissione, dove si sono apportate alcune limitate modifiche all'originario testo governativo, con due aggiunte importanti riguardanti provvidenze per la zona di Pozzuoli e l'intervento da parte del Ministero per i beni culturali per continuare nell'attività di recupero, riattamento e ricostituzione di beni di interesse culturale sempre limitatamente alle zone danneggiate da sismi. Questo è il quadro generale.

Per quanto riguarda l'analisi più approfondita delle singole disposizioni, desidererei dare la parola al relatore che si era provvisoriamente allontanato.

Per non dare l'impressione che il senatore Pinto sia mancato all'appuntamento più im-

portante in Aula, debbo dire che egli si è dimostrato un relatore molto attento e puntuale, ha molto agevolato il non facile lavoro della Commissione dal momento che al provvedimento in esame si tentava di aggiungere tante altre norme e provvidenze che non rientravano nel precedente contesto del decreto. Pertanto, se lei permette, gradirei che fosse il relatore a continuare l'intervento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali, ritenendo che l'estensione della normativa della legge 14 maggio 1981, n. 219, ai settori tessile e conciario, di cui al comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto-legge, oltre a non trovare certa copertura finanziaria, creerebbe problemi di difficile gestione industriale;

considerato che presso la Commissione bilancio e programmazione economica del Senato della Repubblica è in discussione il disegno di legge relativo all'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

consapevole che tale intervento straordinario non può non prevedere interventi di risanamento dei settori industriali in crisi; con priorità per le aree terremotate della Basilicata e della Campania;

considerato che più grave è la crisi del settore tessile, conciario, dell'abbigliamento, chimico, minerario e metalmeccanico,

impegna il Governo:

a sostenere emendamenti al disegno di legge relativo all'intervento straordinario nel Mezzogiorno attualmente in discussione, al fine di affrontare i problemi del risanamento, dell'innovazione e della ristrutturazione di tali settori nell'area meridionale.

9.1151.1

LA COMMISSIONE

PINTO MICHELE, *relatore*. Onorevole Presidente, signor Ministro, debbo chiedere scusa per la mia assenza involontaria all'inizio della trattazione dell'argomento. Contrerrò in brevissime osservazioni quanto il presidente della Commissione, senatore Coco, stava dicendo. Mi limiterò soltanto a qualche notazione sugli emendamenti che la Commissione ha formulato al testo del provvedimento.

Il primo emendamento riguarda la concessione di un contributo all'amministrazione provinciale di Massa Carrara per la ricostruzione di alcuni ponti che furono distrutti o gravemente danneggiati in Pontremoli. Ho richiamato la cortese attenzione dei colleghi su tale circostanza perchè essa costituisce uno dei tre punti sui quali, attraverso emendamenti, vi è la determinazione di una spesa aggiuntiva, calcolata, in questo caso, in 2.000 milioni. Tale somma però sarà attinta, se l'emendamento verrà approvato, dal Fondo della protezione civile. L'emendamento, pertanto, non ha sollevato in Commissione alcun problema.

Per quanto concerne un altro emendamento molto significativo, quello presentato all'articolo 2, dopo il primo comma, sottolineo un aspetto meritevole di attenzione. L'emendamento in oggetto, infatti, tende a restituire a giustizia una serie di situazioni rimaste senza adeguata soluzione: alcuni nuclei familiari senza tetto che, avendo proceduto autonomamente alla loro sistemazione provvisoria, non avevano ricevuto finora alcun contributo, a differenza di quanto verificatosi per chi aveva ottenuto ricovero in alberghi o in altri luoghi. L'emendamento tende quindi a far concedere, con le modalità che saranno fissate con un decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, un contributo a sostegno e ristoro delle spese ulteriormente subite.

Sempre all'articolo 2 è stato presentato un altro emendamento che prevede un impegno di spesa di 100 miliardi di lire per il ripristino ed il restauro di beni culturali nelle zone colpite da eventi sismici. Questo fondo è attinto dal capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 che viene all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di som-

me sul capitolo riguardante la difesa del suolo. Ho il dovere di riferire questo dato all'Assemblea perchè la Commissione me ne ha dato espresso ed esplicito incarico. Lo stesso argomento è presente anche in un altro emendamento col quale si assegnano 100 miliardi per il ripristino del patrimonio edilizio danneggiato nel comune di Pozzuoli. Anche questo fondo è attinto dal capitolo 9001 per l'anno finanziario 1984 e ripropone lo stesso problema al quale ho poc'anzi accennato.

Vi è ancora la determinazione di una proroga di alcuni termini per consentire, ad esempio, a chi aveva, per le pratiche di cui all'articolo 21 della legge n. 219, presentato la domanda priva però di documentazione, la presentazione di tale documentazione viene consentita fino al termine del 30 giugno 1985.

Debbo aggiungere — e mi avvio alla conclusione — che molti onorevoli colleghi avevano sottoposto una serie di altri emendamenti alla Commissione. Mi riferisco, ad esempio, tra i più significativi, a quelli relativi alla cooperazione, ai mutui e al personale. La Commissione ha riconosciuto all'unanimità che sia più giusto e opportuno trattare questi argomenti, dei quali nessuno ha sottaciuto l'importanza, in sede di modifica organica della legge n. 219.

A questo proposito, debbo ribadire al Senato l'intenzione della Commissione speciale, del suo Presidente, del ministro, onorevole Zamberletti, e anche del ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, senatore De Vito, che in tempi brevi la Commissione stessa inizierà l'esame dei disegni di legge del Governo e del Partito comunista per tentare di trovare una soluzione organica alla legge n. 219, non trascurando infine di dire che già questi disegni di legge hanno offerto gran parte del loro articolato e delle loro proposte al decreto-legge n. 19 e soprattutto alla sua legge di conversione n. 80, che ha consentito di realizzare in tempi brevi una serie di interventi nell'ambito della ricostruzione e dello sviluppo.

Ribadisco quindi l'impegno della Commissione per un esame approfondito e celere della riforma della legge n. 219, auspicando che anche il testo riassuntivo ed unico di

tutta la complessa normativa sul terremoto possa essere oggetto di immediato esame da parte della Commissione e, se del caso, dell'Aula. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, il mio intervento sarà brevissimo e sarà circoscritto ad un rapido esame e ad una sintetica valutazione della sola normativa avente per oggetto la determinazione e le modalità di realizzazione degli interventi di ricostruzione nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e negli altri comuni della Sicilia orientale, ivi comprese le frazioni del comune di Acireale colpite dal terremoto del giugno 1984.

Sulle altre norme si soffermerà a nome della mia parte politica il senatore Pistolese, particolarmente competente per materia.

A tale *modus agendi* sono indotto per due motivi.

Il primo di essi concerne la materia del reiterato decreto-legge in discussione che avrebbe dovuto essere esclusivamente e comunque preminentemente correlata agli eventi sismici e comunque alle calamità naturali afferenti alcune zone della Sicilia orientale con particolare riferimento ai terremoti che nel decorso mese di ottobre hanno causato gravi danni nel centro del comune di Zafferana Etnea e con maggiore rilevanza nella frazione di Fleri.

Tale considerazione trovava, peraltro, riscontro sia nella letterale intitolazione che nella motivazione del primo decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793, tosto decaduto per mancata conversione nei tempi costituzionali.

Purtroppo detto decreto-legge, perpetuandosi una deprecabile ed incostituzionale prassi dilatativa, innovativa ed aggiuntiva, venne appesantito e rimpolpato dalla Camera dei deputati non solo con l'introduzione di alcune modificazioni all'originaria normativa (il che è da ritenere ammissibile), ma, quel che è grave ed ingiustificabile, con

la stravolgente immissione di tutta una chilometrica sequela di disposizioni di carattere generale e di carattere specifico che annacquarono l'originario provvedimento sino ad alluvionarlo con conseguente annegamento e, quindi, con la sua estinzione per sopravvenuta maturazione del termine di conversione.

Era ed è veramente criticabile e non condividibile «gabellare», ad esempio, quali provvedimenti di straordinaria necessità ed urgenza, tali da legittimare il decreto-legge consentito in limitati casi ed in limitate contingenze dagli articoli 77 e 87 della Costituzione, quelli — aggiunti dalla Camera dei deputati al decreto-legge 29 novembre 1984 — riflettenti calamità naturali ed eventi sismici assai pregressi nel tempo oppure quello radicalmente innovativo che, in attesa della disciplina concernente il suo riordinamento, avrebbe voluto sottoporre l'Associazione italiana della Croce Rossa alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, che avrebbe dovuto esercitarla tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Tuttavia anche il decreto-legge al nostro esame, pur in limiti meno dilatati rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati in sede di conversione del precedente decreto-legge, pecca per disorganicità enucleativa e per inammissibile recepimento di molteplici disposizioni che, attenendo ad eventi verificatisi in tempi diversi ed anche remoti ed in numerose regioni italiane, di per sé travalicano l'originaria *mens legis*.

Anche il nuovo decreto-legge, infatti, prendendo le iniziali mosse dai terremoti di Zafferana Etnea, avrebbe dovuto tendere alla adozione celere ed immediata degli indilazionabili interventi di ricostruzione in detto comune ed in quello di Acireale gravemente danneggiati per effetto di fatti tellurici; esso invece — come leggesi nella sua parte illustrativa — è finito con l'acquisire numerose disposizioni dirette a disciplinare materie che riguardano una variegata serie di calamità naturali. Da ciò sono conseguite e conseguono difficoltà in sede di conversione e comunque ritardi con il temuto pericolo di una eventuale ulteriore caducazione del

provvedimento di urgenza e con vive preoccupazioni e remore nella programmazione e nell'attuazione delle determinazioni che le popolazioni di Zafferana Etnea e di Acireale hanno urgenza, interesse e diritto di adottare per riattivare nei tempi brevi quanto a loro è stato distrutto e normalizzare la vita delle famiglie in preoccupata attesa di certezza di lavoro e serenità.

Nel merito, il provvedimento di urgenza che questa Assemblea sta per convalidare è in larga parte conforme ad altri decreti-legge adottati in dipendenza ed in conseguenza delle numerose calamità naturali che malauguratamente con troppa frequenza si verificano nel nostro paese. Esso ha, però, peculiare rilevanza perchè — come ho avuto modo di dire in sede di esame del precedente decreto-legge — riguarda alcuni territori della Sicilia orientale e, particolarmente, della provincia di Catania che assieme a quella di Messina è tristemente da annoverare tra le zone a più alto rischio, spesso soggette a movimenti tellurici.

È vero che oggi in Italia sul 60-70 per cento dei comuni gravano pericoli di carattere sismico ed è altrettanto vero, come affermano le impressionanti statistiche, che nel ventesimo secolo i terremoti hanno provocato nel mondo due milioni di morti, di cui circa duecentomila in Italia, con 50.000 miliardi di danni solo dal dopoguerra in poi. Si tratta di fenomeno allarmante, che in molti paesi da tempo induce matematici e geofisici a studi profondi sulle ricerche relative alle sorgenti sismiche ed all'adozione di strumenti adeguati di prevenzione e di riparazione. Nel nostro paese solo da breve tempo studi siffatti sono stati intrapresi, sicchè per effetto di rilevamenti, ad esempio, si è ritenuto di pervenire recentemente, il giorno 23 dello scorso mese, alla diramazione dell'allarme sismico — da alcuni condiviso e da altri ritenuto sperimentale — per la regione della Garfagnana effettuato da parte della Protezione civile, che purtroppo — così come è nostro deprecabile costume — ha già sprigionato una delle consuete inchieste giudiziarie ed ha dato luogo a discutibili dichiarazioni del presidente dell'ordine dei geologi, il quale ha assunto a carico di suoi

colleghi l'aver agito su presunzioni statistiche e non su previsioni scientifiche.

Per converso gli studi tesi ai migliori accertamenti della fenomenologia tellurica vanno continuati, particolarmente nelle zone dell'Etna, laddove frequentissimamente eventi sismici di rilevante entità si verificano, così come non sono da respingere eventuali provvedimenti di prevenzione da adottare di volta in volta, che in effetti di per sé si estrinsecano in misure di protezione civile. Al riguardo, anche se dai banchi dell'opposizione, colgo l'occasione per esprimere doveroso apprezzamento per l'opera che in ordine ai problemi predetti il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha intrapreso e sta attuando.

A tale apprezzamento aggiungo il mio ringraziamento (ed è questo il secondo motivo che mi induce ad esaminare il decreto-legge limitatamente ai provvedimenti previsti per i comuni di Zafferana Etnea e di Acireale) perchè ella, signor Ministro, sia con il decreto-legge 29 novembre 1984 che con quello in discussione ha voluto recepire ed adottare i provvedimenti che io, quale parlamentare eletto nel collegio comprendente i comuni predetti, ho avuto l'onore di auspicare e suggerire, a nome e nell'interesse delle popolazioni e degli enti interessati, in sede di un intervento seguito alla recezione dell'invito fattomi a presenziare alla riunione del consiglio comunale di Zafferana Etnea avvenuta alcuni giorni dopo l'accadimento del sisma.

Tale ringraziamento vuole essere più sentito e, se vuole, più sincero, perchè al vivo rammarico da me espresso nella seduta tenuta da questa Assemblea il giorno 29 dello scorso mese a causa della decadenza del primo decreto-legge contenente provvedimenti in favore delle popolazioni di Zafferana Etnea e di Acireale colpite dai terremoti è seguito l'accoglimento della mia esortazione relativa alla sollecita reiterazione dello strumento legislativo; ciò è puntualmente ed immediatamente avvenuto con l'adozione del decreto-legge al nostro esame portante la data del 1° febbraio 1985 che, quanto meno su tal punto, merita di essere convertito in legge. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitale. Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare, e lo farò brevemente, per svolgere alcune considerazioni su un solo aspetto del disegno di legge al nostro esame, il n. 1151, di conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea, e cioè su quell'aspetto che avrebbe dovuto essere il solo argomento contenuto nel decreto al nostro esame.

La vicenda di questo provvedimento, signor Presidente, potrebbe apparire assurda se assurda non fosse, come invece è, tutta la situazione politica, parlamentare ed istituzionale del nostro paese. Mi riferisco al problema della decretazione di urgenza, alla tentazione di introdurre materie estranee a quelle per le quali la decretazione è prevista, alle polemiche aperte su tale questione, alle crescenti preoccupazioni in tutti gli ambienti su questo problema, alla espropriazione del ruolo del Parlamento e al corretto rapporto fra Governo e Parlamento. Non affronterò questo aspetto, signor Presidente, e lo richiamo soltanto perchè, se facciamo per un momento la storia di questo provvedimento, possiamo rilevare senza alcuna difficoltà come il Governo, a mio modo di vedere, abbia perduto una occasione molto importante per compiere un atto di sollecitudine nei confronti di questo evento disgraziato. Difatti in questa circostanza (mi riferisco al terremoto verificatosi a Zafferana Etnea), anche se con ritardo, il Governo ha emanato il decreto, sancendo, credo per la prima volta, che sono da considerare come calamità anche i terremoti che avvengono in Sicilia. Ritengo che questo fatto vada sottolineato perchè mi sembra che sia raro scorgere atteggiamenti lineari in tale direzione da parte di questo Governo, anche se debbo rilevare che in questa occasione il ritardo, anche se breve, c'è stato ugualmente. Il terremoto si è verificato il 19 ottobre e il decreto è stato emanato il 30 novembre. Tuttavia si è intervenuti in modo diverso rispetto a qualche anno fa quando, a seguito

dell'eruzione vulcanica dell'Etna che colpì la zona etnea, e in modo particolare le comunità di Nicolosi, Belpasso e Paternò, non venne adottato, come in questo caso, alcun provvedimento di urgenza. Come nessun provvedimento di urgenza — voglio ricordarlo al senatore Filetti che poco fa si dilungava in ringraziamenti e complimenti — fu adottato in seguito al terremoto di Acireale, avvenuto qualche mese prima di quello verificatosi a Zafferana Etnea.

Ora però, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, per quanto riguarda la parte del decreto che si riferisce a Zafferana, il nostro giudizio — voglio dirlo con la stessa schiettezza con la quale ho detto le cose che prima esprimevo all'indirizzo dell'atteggiamento del Governo — lo esprimiamo, soltanto per questa parte, in maniera parzialmente positiva; questo è il motivo del mio intervento. Il giudizio non è del tutto positivo, perchè, a mio avviso, rimane in questo decreto la volontà di introdurre, ancora una volta, materia estranea al decreto stesso e perchè siamo arrivati ad un secondo decreto, dopo la decadenza del primo, proprio per questo stesso motivo: la volontà, cioè, di introdurre materie che erano totalmente estranee ai motivi per cui era stato emanato il decreto.

Ecco perchè, dicevo prima e lo ribadisco, il Governo ha perso in questo modo un'occasione. E poi noi riteniamo (e lo voglio qui dire ribadendo la nostra posizione già espressa alla Camera dei deputati) incomplete le provvidenze per Zafferana, soprattutto per ciò che riguarda il fatto che non si sia prevista una disposizione a favore dei lavoratori agricoli, che rischiano in questo modo di perdere le giornate lavorative ai fini assistenziali e previdenziali, e perchè manca un intervento in favore delle famiglie colpite.

Però mi pare necessario — e lo faccio — richiedere a lei, signor Ministro, un intervento e una vigilanza rigidi, per impedire la espropriazione, così come è avvenuto nei giorni successivi al terremoto, dei poteri di intervento del comune nell'opera di direzione del processo di ricostruzione da parte di altri organi e, in modo particolare, della prefettura, così come in realtà è avvenuto, e per

evitare la possibile confusione determinata dagli stessi interventi della regione siciliana. Prendo atto con grande soddisfazione che in Commissione questo decreto ha subito un'operazione di ripulitura rispetto alla stessa materia che ha ispirato il decreto.

Tuttavia voglio rilevare che ancora una volta permane nell'azione del Governo — e questo ne è la riprova — confusione e disordine rispetto alle caratteristiche peculiari in materia di decreti-legge. Infatti questo in particolare avrebbe dovuto essere un decreto che si riferiva soltanto alle questioni aperte dal terremoto verificatosi a Zafferana. Ma per tutto quello che è successo, che è avvenuto ed è stato aggiunto di Zafferana si può dire che resta, se non quasi esclusivamente, in gran parte soltanto il titolo e il nome.

Credo che bisogna finirla, signor Ministro, di cogliere qualsiasi occasione per fare di ogni evento il motivo per dare corpo e fiato a spinte, rivendicazioni e richieste sulla cui validità si potrebbe anche convenire, indubbiamente, ma che debbono trovare sedi diverse per essere affrontate, perchè altrimenti si perde tempo prezioso, così come è avvenuto in questa circostanza; così come è successo in questo caso si stravolge il significato degli interventi urgenti; si eludono le attese legittime delle popolazioni ed il senatore Filetti sa con quanta delusione fu accolta la notizia della decadenza del primo decreto; perchè altrimenti, così facendo, si perde sempre più quella credibilità e quel prestigio che le istituzioni debbono avere.

Per questi motivi, preoccupato di ciò, voglio sperare, signor Presidente, che il provvedimento al nostro esame, ferme restando le nostre posizioni critiche, possa rapidamente essere approvato da questo e dall'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pinto Biagio. Ne ha facoltà.

* **PINTO BIAGIO.** Signor Presidente, onorevole Ministro, dopo il terremoto che ha interessato la zona di Zafferana Etnea, nell'area di Catania, il Governo è intervenuto per i provvedimenti dovuti con un decreto-

legge approvato tempestivamente in data 29 novembre 1984, a distanza di un mese dall'evento sismico. Non vi è stata però la possibilità di portare il provvedimento all'approvazione del Parlamento perchè la discussione alla Camera dei deputati, alla quale il decreto-legge era stato presentato, si è protratta oltre i termini necessari per consentire un tempo adeguato anche al Senato. Si è dovuto così procedere alla promulgazione di un secondo decreto-legge, che è stato approvato in data 23 gennaio 1985. E questo secondo decreto è stato presentato in prima lettura al Senato. Ed è questo il decreto che è al nostro esame e che dobbiamo valutare per l'approvazione.

Le disposizioni di questo decreto non sono solamente mirate agli interventi necessari per poter provvedere ai danni provocati dal terremoto nella zona di Zafferana Etnea, ma riguarda anche interventi per varie calamità naturali avvenute in tutto il paese. Si fa riferimento ai danni del terremoto avvenuto in Campania ed in Basilicata, per i quali fu elaborata una legge speciale, la legge n. 219, ancora in vigore e che presenta qualche carenza che si è voluto correggere, e per i quali si è ritenuto opportuno intervenire con nuove direttive. Sono stati anche previsti interventi per i danni subiti dalla zona di Ancona a seguito della frana devastante che ha subito. E sono stati previsti interventi per i danni subiti dal comune di Caluso in provincia di Torino e per i danni provocati dalla grossa mareggiata sull'Adriatico del settembre 1984.

In effetti il decreto del Governo, il primo decreto, faceva riferimento e dettava interventi solo per alcune situazioni particolari. Ma poi è stata la Camera dei deputati ad allargare in modo rilevante l'ampiezza dell'intervento con la inclusione di numerosi emendamenti.

In verità con il secondo decreto il Governo ha recepito quasi per intero tutte le aggiunte portate dalla Camera dei deputati con gli emendamenti approvati. Ed oggi abbiamo in esame un decreto abbastanza complesso con disposizioni che interessano situazioni diverse e molto spesso difficili.

Con questo decreto si tenta anche di portare finalmente un poco di ordine con parti-

colari direttive e con precise normative, nell'area dei compiti ed in modo particolare delle competenze del Ministro per la protezione civile.

La necessità di una normativa nel merito era avvertita a vari livelli, perchè è a conoscenza di tutti che, in caso di calamità per le quali è richiesto l'intervento del Ministro per la protezione civile, molto spesso l'opera del Ministro incontra difficoltà, anche se tutte superabili, in materia di competenze. Il Ministro per la protezione civile in casi di emergenza deve avere la possibilità di intervenire tempestivamente e senza incontrare ostacoli di natura burocratica o di altra natura. È bene è stato fatto ad emanare norme precise al riguardo, anche se io sono d'accordo con il provvedimento circa l'eliminazione dalle competenze del Ministro per la protezione civile della gestione del servizio della Croce rossa italiana, che deve rimanere di competenza della Sanità, perchè certamente il servizio della Croce rossa deve rimanere a disposizione in ogni momento per il cittadino che ha bisogno di pronto soccorso, per il quale non può provvedere singolarmente.

La discussione in Commissione di questo decreto ha incontrato notevoli difficoltà perchè non tutti i provvedimenti previsti, e sono tanti, come innanzi ho accennato, avevano una copertura finanziaria ben definita e riportabile ad un capitolo di spesa.

E questa deficienza di copertura è stata evidenziata anche dalla Commissione bilancio; con un suo parere ha espresso chiaramente che «la Commissione bilancio e programmazione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti implicanti una maggiore spesa».

Questo parere fa riferimento agli emendamenti perchè in effetti risultavano presentati in Commissione numerosi emendamenti, molti dei quali di fatto comportavano un impegno di spesa a volte anche rilevante.

Ed egualmente parere negativo per molti emendamenti ha espresso la Commissione affari costituzionali.

In sede di discussione in Commissione io, a nome del Gruppo repubblicano, ho sostenuto

l'esigenza che ogni spesa risultasse completamente coperta, come è doveroso. Ed ho sostenuto una lunga discussione sul finanziamento per la ristrutturazione e per l'adeguamento funzionale del polo tessile e conciario delle aree di Napoli, Salerno, Avellino, Potenza e Matera, facendo presente che l'impegno di spesa per questi interventi non poteva essere sostenuto con i fondi stanziati per la legge n. 219. Ho fatto presente che non vi era la possibilità di un finanziamento adeguato con la legge n. 219, sia perchè i suoi fondi non sono sufficienti per impegni aggiuntivi, sia essenzialmente perchè non ritengo giusto trasferire finanziamenti previsti per le riparazioni dei danni provocati dal terremoto ad altri scopi e ad altri impegni, per il risanamento di industrie in crisi, creando così le condizioni di una guerra fra poveri.

Conosco molto bene il problema della esigenza di finanziamento del polo tessile a Salerno, perchè a Salerno vi è un insediamento della Marzotto che, dopo molti anni di attività, allo stato è chiuso con oltre mille operai in cassa integrazione. Certamente è giusto e necessario intervenire con un adeguato finanziamento. Ma i soldi per il finanziamento debbono essere disponibili e non debbono essere sottratti ai finanziamenti previsti per le riparazioni dei danni provocati dal terremoto.

La discussione in Commissione è stata molto ampia ed anche il signor Ministro per la protezione civile ha espresso ovviamente il suo consenso a non procedere a promesse che non possono essere mantenute. Si è arrivati così a non approvare emendamenti che comportavano un aumento di spesa senza copertura e si è concordato anche di eliminare la norma per il finanziamento del polo tessile e conciario della Campania e della Basilicata.

Solamente questa mattina il Ministro ci ha comunicato che c'era la copertura e sulla base dell'assicurazione che il Ministro ci ha fornito come componente del Governo quegli emendamenti sono stati approvati e la Commissione si è espressa infine per l'approvazione di un provvedimento che prevede interventi in zone del paese che hanno subito

danni da calamità naturali e norme che regolano la competenza del Ministro per gli interventi straordinari. Per le norme approvate in Commissione, noi esprimiamo parere favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

* **PISTOLESE.** Signor Presidente, signor Ministro, sarò veramente telegrafico perchè mi sembra che tutto quello che dovevamo dirci ce lo siamo detto questa notte fino a tarda ora in Commissione; credo quindi che lo scambio di vedute sui problemi emersi sia stato ampio e approfondito.

Vorrei soltanto sottolineare — perchè resti agli atti di quest'Aula — che la nostra posizione a favore del comune di Pozzuoli è stata portata avanti ieri in Commissione e abbiamo trovato il favore da parte delle altre forze politiche e dell'onorevole Ministro. Con il nostro emendamento abbiamo chiesto uno stanziamento di 100 miliardi per la zona di Pozzuoli e siamo lieti che il signor Ministro sia riuscito a reperire la copertura finanziaria, che fino a ieri sembrava in pericolo. Questa mattina, infatti, il Ministro per la protezione civile ci ha comunicato di aver raggiunto un'intesa con il Ministro del tesoro, reperendo i fondi sugli stanziamenti previsti per il suolo.

Assieme a queste considerazioni positive e al ringraziamento per aver accolto il nostro emendamento, volevo solo sottolineare quello che il Ministro ha detto ieri, cioè che Pozzuoli è costata moltissimo e costa molto; Pozzuoli non è una calamità che si è verificata e si è esaurita, come nel caso dei terremoti per i quali si provvede successivamente con gli interventi di ricostruzione. Il caso di Pozzuoli è diverso, è una situazione in atto, che continua giorno per giorno, anche se siamo attualmente in una fase di relativo stallo; si tratta di una situazione che quotidianamente si evolve e pertanto è logico che la spesa per riattare i fabbricati, le strutture, le nuove costruzioni di Monteruscello sia continua. Ringrazio pertanto il Ministro e i colleghi della Commissione per aver accolto il nostro emendamento.

È stato poi accolto un altro emendamento che riguarda la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i commercianti, artigiani, coloni, coltivatori diretti. Era questa una richiesta avanzata dalle organizzazioni professionali della zona di Pozzuoli con le quali abbiamo avuto degli incontri recentemente; e anche per questo sono lieto che sia stato accolto il nostro emendamento.

Ringrazio quindi la Commissione per aver accolto i predetti emendamenti e mi auguro che il Ministro con il suo ben noto attivismo possa soddisfare le richieste e le esigenze che vengono dalle zone danneggiate dalle calamità naturali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gioino. Ne ha facoltà.

GIOINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, anch'io vorrei fare delle brevissime considerazioni su questo decreto-legge e sulle vicende che hanno portato questa sera alla sua conclusione parziale in quest'Aula.

Non c'è dubbio che il testo proposto dalla Commissione risulta sostanzialmente migliorato rispetto a quello presentato dal Governo. Il disegno di legge in discussione è stato depurato di molte questioni non chiare, non solo per la dubbia o inesistente copertura finanziaria, ma anche perchè disciplinate in modo confuso e tali da compromettere anche un migliore futuro assetto della materia.

Mi pare di poter affermare che sono stati selezionati gli argomenti più urgenti e i problemi indilazionabili, relativi alle competenze del Ministro per la protezione civile e alcune anche in riferimento a quelle del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Alcune questioni riguardano l'articolo 2 della legge n. 219: gli interventi urgenti per il recupero del patrimonio storico, artistico e architettonico. Soprattutto mi preme sottolineare la positività di quella norma che aggancia i poteri del Ministro delegato a quelli delle regioni. C'è poi la questione risolta finalmente — speriamo — delle aree di sedime e alcune questioni non gravissime, ma importanti almeno per i soggetti interes-

sati, concernenti la riapertura dei termini per la richiesta dei contributi per gli aventi diritto, i quali non avevano presentato domanda entro il 31 marzo 1984.

L'esame serio della materia ha evidenziato però quanto sia necessaria e urgente la revisione organica della legislazione per la ricostruzione e lo sviluppo delle aree terremotate della Campania e della Basilicata.

Le cose, signor Ministro, non vanno bene; occorre riflettere e correggere. Riteniamo che dal confronto politico usciranno le soluzioni; che da un'analisi corretta e serena della realtà e dei fenomeni le forze politiche potranno dare un contributo per superare questa fase di incertezza.

Le esigenze sono certo di carattere finanziario — e questo riteniamo che sarà lo scoglio più duro — ma riguardano anche la corrispondenza tra legislazione attuale e necessità di un modo nuovo di affrontare il problema nei centri storici, dove la ricostruzione non basta.

I comuni hanno bisogno di strumenti legislativi più efficaci rispetto a questo problema.

Prendiamo atto dell'impegno assunto per un esame approfondito di tutta la partita ricostruzione-sviluppo; riteniamo tuttavia che qualche sforzo possa essere compiuto già ora, soprattutto al fine di mettere gli enti locali, ma anche strutture come le soprintendenze, per i particolari compiti ai quali sono chiamati oggi (condono, intervento sui centri storici), in condizione di poter lavorare. Si tratta insomma del problema non più eludibile del personale tecnico convenzionato. Abbiamo più volte affermato che il rapporto di convenzione non è utile, nè ai comuni, nè alle soprintendenze, nè ai tecnici.

Abbiamo affacciato in tale discussione problemi a nostro avviso vitali in questa fase nella Campania e nella Basilicata.

Per quanto riguarda la cooperazione, abbiamo ritenuto di ritirare l'emendamento in adesione alla richiesta che questa materia sia disciplinata da un apposito disegno di legge organico.

La mancata attivazione dei mutui relativi agli articoli 9, 10 e 23 della legge n. 219 del 1981 rappresenta una questione che deve far-

ci riflettere e spingerci ad un lavoro più proficuo nei prossimi giorni. Dovevamo mettere mano alla legge di revisione quasi un anno fa (lo voglio ricordare al relatore Pinto); non l'abbiamo fatto e ciò ha fatto esplodere i problemi, per cui si è costretti ad inserire in un decreto-legge questioni che troverebbero migliore collocazione in una legge organica. È difficile affrontare con serenità questioni rilevanti, incalzati da drammatici e legittimi bisogni.

Ci auguriamo che questo clima di perenne necessità ed urgenza termini nei prossimi mesi e con esso il regime commissariale, sul quale abbiamo forti dubbi e perplessità, con la restituzione dei poteri alle autonomie locali e alle assemblee elettive.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, colleghi, il decreto al nostro esame, anche se nasce dall'esigenza di far fronte ai problemi urgenti e gravi creati dal terremoto della zona di Zafferana Etnea, reca disposizioni in materia di calamità per affrontare alcune questioni delle zone colpite dal terremoto del 1980-81, con particolare riferimento alla Basilicata, alla Campania e a Pozzuoli. Si ravvisa comunque la necessità di fare ordine in tutta la materia che disciplina gli interventi per il terremoto; di qui la necessità di sollecitare, se mi è consentito, la Commissione e il relatore, senatore Pinto, a farsi carico dell'esigenza di mettere ordine in tutta la materia riguardante il terremoto per revisionare la legge n. 219.

In questo disegno di legge ci sono alcune disposizioni la cui importanza è già stata sottolineata. Innovativa soprattutto a me pare la norma che migliora il testo dell'articolo 14 del presente decreto con l'accoglimento da parte della Commissione dell'emendamento presentato da me e dal senatore Calice, che ha eliminato il tetto e il limite finora previsti dall'articolo 63, comma secondo, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, ed ha consentito agli operatori di avere un'anticipazione sul previsto pari al 50 per cento.

Per tutto il lavoro che è stato compiuto sento perciò il dovere di ringraziare il ministro Zamberletti e il sottosegretario Lamorte, per l'apertura e la disponibilità dimostrate. Ringrazio ancora sentitamente l'illustre relatore, senatore Pinto, per l'impegno e la disponibilità dimostrati in tutto il lavoro certamente faticoso, così come ringrazio il presidente Coco e la Commissione tutta.

Restano ovviamente aperti altri problemi che meritano di essere affrontati, come ho già detto prima, in una legge organica. Io stesso avevo presentato alcuni emendamenti al decreto-legge in esame, come quello della sistemazione in ruolo del personale convenzionato o assunto a termine presso i comuni disastriati, gravemente danneggiati o semplicemente danneggiati, nonché del personale convenzionato o assunto presso i provveditorati alle opere pubbliche e presso gli uffici della Cassa per il Mezzogiorno o di altri enti.

Avevo poi presentato un altro emendamento riguardante l'estensione degli effetti degli articoli 21 e 32 della legge n. 219 alle altre aree della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto. La mia proposta di affrontare e risolvere già in questa sede il problema del personale convenzionato o assunto a tempo determinato nasceva dalla convinzione che quel personale opera con impegno risolvendo problemi che diversamente i comuni non potrebbero risolvere.

L'opera della ricostruzione è appena cominciata, va avanti fra difficoltà e registra molti ritardi, malgrado l'impegno e la solerzia del ministro Zamberletti, anche per la mancanza di mezzi finanziari adeguati alle necessità. Quel personale convenzionato con i comuni o con gli altri enti serve oggi più di ieri, proprio perchè alla fase della rilevazione dei danni è seguita quella della progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori nell'opera difficile della ricostruzione.

Da quanto detto mi sarei aspettato maggiore disponibilità da parte della Commissione fin dall'esame di questo provvedimento; accetto tuttavia l'impegno a trattare entro marzo — così almeno mi auguro — tutta questa materia e a darle corpo. Allo stesso modo, anche il mio emendamento che mira ad estendere i benefici degli articoli 21 e 32

della legge n. 219 alle altre aree della Basilicata e della Campania era finalizzato a consentire che lo sviluppo si estendesse anche alle ulteriori zone colpite, nello spirito della legge n. 219, che vuole garantire ricostruzione e sviluppo senza delimitazioni e senza alcuna preclusione.

Se le regioni intesero delimitare le aree di intervento all'indomani del terremoto del 1980 soltanto al cosiddetto «cratere», ora appare opportuno che la legge nazionale dia respiro meno localistico, ristabilendo il diritto di tutti i cittadini colpiti dal terremoto a godere di tutti i benefici che la legge prevede.

Del resto, per la stessa logica seguita dalle regioni Basilicata e Campania, quella di privilegiare in una prima fase le aree disastrate limitando ad esse gli incentivi per gli insediamenti industriali fino al 75 per cento in conto capitale, a distanza di 5 anni circa dal terremoto del 1980, a me pare che non abbia più senso la procrastinazione. Appare anzi una norma punitiva degli interessi legittimi dei cittadini di quelle aree ugualmente colpite dal terremoto, come l'area della Val Basento, in provincia di Matera, come l'area di Senise, in provincia di Potenza, le cui potenzialità di ripresa e di sviluppo industriale potrebbero essere incentivate dalla concessione dei benefici degli articoli 21 e 32 della legge n. 219.

Mi auguro tuttavia che il problema sia soltanto rinviato, non accantonato per il rispetto che è dovuto alle popolazioni di aree colpite dal terremoto, la cui aspirazione allo sviluppo non può, non deve essere bloccata da miopia o, peggio ancora, da calcoli meschini.

Concludo, richiamando il Governo al dovere di assicurare i mezzi finanziari necessari e di provvedere alla loro erogazione in tempi certi, coordinando al massimo i tempi di stanziamento dei fondi con quelli di erogazione; diversamente, si aggiungerebbe anche il danno di altri ritardi, per cui, pur comprendendo le difficoltà, le difficili condizioni in cui opera il Tesoro, vale di sottolineare in questo momento la priorità assoluta dell'opera di ricostruzione delle regioni colpite dal terremoto rispetto anche ad altri problemi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve essere ancora svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato, considerato che, il Ministro per la protezione civile, in attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363, ha emanato in data 28 novembre 1984 la ordinanza relativa all'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1984, ordinanza pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1984, prendendo quale limite minimo per la inclusione in detto elenco il livello 6 di sismicità della scossa come registrato da una apposita commissione interpellata dal Ministro stesso; che dal suddetto elenco sono rimasti esclusi alcuni comuni per i quali il grado di sismicità è risultato compreso tra il 5° e il 6°, il che rappresenta una ingiustizia non riuscendo a definirsi con esattezza l'effettivo livello della scossa, che per alcuni dei comuni esclusi è stata anche superiore a quella avvertita in altri comuni inclusi in detto elenco, che pertanto appare equo integrare detta ordinanza includendo nell'elenco con essa approvato anche i comuni il cui grado sismico originato dalle suddette scosse sia classificabile tra il 5° e il 6°; impegna il Governo ad integrare la suddetta ordinanza emanata il 29 novembre 1984 e pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1984 inserendo in essa anche i comuni nei quali la scossa sismica sia classificabile tra il 5° e il 6°.

9.1151.2 DE CINQUE, JERVOLINO RUSSO

DE CINQUE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per illustrare questo ordine del giorno, con il quale si sollecita al Governo un'integrazione dell'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1984, elenco che il Ministro della protezione civile ha approvato con propria ordinanza alla fine del novembre scorso.

Il testo dell'ordine del giorno spiega, sia pure succintamente, le ragioni per cui si sollecita questa integrazione dell'elenco, inserendo in esso anche i comuni in cui il livello di sismicità rilevato dalla commissione nazionale è determinato tra il quinto e il sesto grado, in quanto il Ministro può ben dire come questa cifra intermedia tra i due valori possa praticamente essere anche frutto di qualche non esatta rilevazione.

Pertanto si vuole rivolgere al Ministero una sollecitazione che credo rientri in questo argomento, poichè il decreto-legge in esame si occupa anche di alcune norme relative al decreto-legge n. 159, convertito nella legge n. 363.

Pertanto con questo ordine del giorno sollecito al Governo tale integrazione.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di una interpellanza

SEGA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGA. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interpellanza 2-00279 del 14 febbraio 1985.

È un'interpellanza rivolta al Ministro dell'industria per avere notizie in merito all'interruzione degli approvvigionamenti di gas liquido per autotrazione. È una situazione che sta esasperando centinaia di migliaia di automobilisti, ed autotrasportatori, vittime indifese di una vera e propria truffa in quanto, dopo essere stati costretti a pagare il superbollo, ora non trovano il combustibile per alimentare i mezzi.

Urge pertanto una risposta che rassicuri gli utenti.

Raccomando quindi vivamente alla Presidenza di sollecitare la risposta del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Segà, la Presidenza si farà carico della sua richiesta presso il Governo.

**Autorizzazione alla relazione orale
per i disegni di legge nn. 1194 e 1195**

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. A nome dell'8^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1194 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, concernente proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici», già approvato dalla Camera dei deputati, e del disegno di legge n. 1195 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti», già approvato dalla Camera dei deputati, all'ordine del giorno della seduta notturna di oggi.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Pagani Maurizio è accolta.

**Disegni di legge,
annunzio di presentazione**

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

POLLASTRELLI e MAFFIOLETTI. — «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, concernente norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro» (1205);

CECCATELLI, BALDI, GALLO, MARTINI, CODAZZI, JERVOLINO RUSSO, COLOMBO SVEVO e MELOTTO. — «Disciplina delle attività di raccolta, la lavorazione e vendita delle piante officinali e norme in materia di erboristeria» (1206);

SELLITTI, FABBRI, CIMINO, SCEVAROLLI, DI NICOLA, MURATORE, BUFFONI, PANIGAZZI, SPANO Ottavio, SEGRETO, FRASCA e ORCIARI. — «Sorveglianza e pubblicità dei prezzi delle macchine agricole e dei presidi sanitari» (1207).

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ROSSI, segretario:

PETRARA, DI CORATO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che il Tribunale di Bari, il 22 febbraio 1985, dopo la richiesta di amministrazione controllata dell'azienda « Cesare Contegiacomo » s.p.a., industria di confezioni, operante da 90 anni a Putignano (Bari), ne ha dichiarato il fallimento;

che la drastica decisione del giudice della sezione fallimentare appare incomprensibile se si tiene conto della drammatica situazione in cui vengono a trovarsi i 215 dipendenti per la perdita irreparabile del posto di lavoro e del fatto che si priva la cittadina di Putignano di oltre 3 miliardi di stipendi, si vanifica un fatturato di 6 miliardi, si cancella dal mercato un marchio di rilevanza nazionale e si annullano professionalità, esperienza e tradizione di un'azienda che è stata *leader* nel settore della confezione;

che con la chiusura della fabbrica « Contegiacomo », dopo analogo destino toccato alla « Hettermarks », alla « Harry's », alla « Diba », alla « Serio », alla « Fildaunia », sono stati di fatto cancellati dal settore abbigliamento circa 6.000 posti di lavoro ed è stato inferto in tal modo un altro durissimo colpo all'economia pugliese e all'intero settore produttivo della provincia di Bari;

che un tentativo di concordato extragiudiziale non è andato in porto per l'opposizione di alcuni istituti bancari, nonostante che il *deficit* di 4 miliardi accumulato

dalla « Cesare Contegiacomo » s.p.a. fosse interamente coperto dal patrimonio e che il piano di emergenza prevedesse la riorganizzazione della struttura aziendale e l'utilizzazione di 100 operai sino ad aprile per consentire una produzione che avrebbe portato 2 miliardi di fatturato, nonchè la riduzione dell'organico a 115 unità con il ricorso al prepensionamento,

gli interroganti chiedono di conoscere le misure urgenti che si intendono attivare per salvare una struttura produttiva ancora vitale nella rete di distribuzione italiana con il prestigioso marchio « Contex » e per salvaguardare i livelli occupazionali utilizzando come soluzione, auspicata anche dalle organizzazioni sindacali, i benefici di cui alla legge « provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione ».

(3 - 00791)

GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOLDRI-
NI, GRAZIANI. — *Al Ministro della difesa.*
— Premesso:

che il Tribunale militare di Padova ha dichiarato « non doversi procedere ... per non aver commesso il fatto » nei confronti di un gruppo di militari imputati di « istigazione a commettere un reato di manifestazione sediziosa » in occasione del convegno di Mestre (5 dicembre 1981) sulla legge dei principi della disciplina militare e sullo stato delle « rappresentanze »;

che il comportamento persecutorio e discriminatorio dell'Amministrazione militare (istruendo il rapporto che ha dato luogo al procedimento penale sulla base di semplici segnalazioni, senza suffragio di prova, come rilevato dalla sentenza di proscioglimento) ha comportato anche gravi provvedimenti disciplinari, quale la sospensione dal servizio di 11 militari ora prosciolti in sede giudiziaria,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se sia stata disposta immediatamente (dopo la sentenza del 23 gennaio 1985) la riammissione in servizio dei militari prosciolti, con il conseguente reintegro della carriera e degli emolumenti maturati nel periodo di sospensione dal servizio;

se e quali iniziative il Ministro abbia inteso assumere per richiamare l'Amministrazione militare ad una più elevata sensibilità nei confronti dei diritti civili e politici dei cittadini militari, come fissati dalla Costituzione e dalla legge n. 382, e ad un costruttivo rapporto con le rappresentanze, come più volte auspicato in sede parlamentare.

(3 - 00792)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.*
— (Già 4 - 00557).

(3 - 00793)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

POZZO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che nel giugno 1984 in Nazzano, al chilometro 33 della via Tiberina, sono iniziati i lavori di movimento terra nell'area residua del magazzino « Cash and Carry » di proprietà di Sciommeri Arnaldo;

che tali lavori appaiono all'interrogante viziati da gravi illegittimità della concessione edilizia che possono così riassumersi:

a) variante assentita su licenza edilizia decaduta;

b) violazioni dei principi e concetti in tema di varianti essendo stato autorizzato un intervento completamente diverso da quello precedentemente autorizzato e mai eseguito;

c) concessione assentita in mancanza di previa lottizzazione del comprensorio (articolo 4 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale);

d) licenza e concessione assentite su falsa rappresentazione cartografica della situazione di fatto sulle quote del terreno ante operam;

e) mancanza nei progetti di ogni riferimento a superfici coperte o a cubature ed estrema approssimazione di tutti gli altri parametri edilizi;

f) violazione della prescrizione del piano regolatore generale di applicare le norme proprie delle zone agricole fino all'approvazione dello strumento attuativo del comprensorio (violazione delle norme sulle cubature, altezze e distacchi);

g) violazione comunque anche dei parametri propri della zona D 3 (cubature di oltre 27.000 mc. sui 15.000 ammissibili, distacchi di 1,5 ml. sui 5 prescritti come minimo, altezza di ml. 8 anziché i 7 prescritti come massimo, altezza comunque riferita ad una falsata quota di imposta del fabbricato, previsione di un piano seminterrato in aggiunta alle cubature di superficie);

h) previsione di cubature da destinare ad uso residenziale (vietato per la zona);

i) mancata imposizione dei contributi concessori;

che per tali ragioni alcuni «aventi diritto» hanno denunciato il fatto sia all'autorità giudiziaria di Castelnuovo di Porto — competente per territorio — che al sindaco di Nazzano, sollecitando i rispettivi interventi;

che il TAR del Lazio, investito anch'esso della questione, con ordinanza n. 492 del 17 ottobre 1984, ha sospeso, ad ogni effetto di legge, la esecutività della licenza edilizia n. 130/76 e della concessione edilizia n. 20/84 in relazione alle parti di edificazione ancora da eseguire;

che, nonostante l'ordinanza in argomento sia stata resa nota tanto allo Sciommeri che al comune di Nazzano, i lavori di costruzione sono proseguiti in spregio alle determinazioni del TAR;

che l'inerzia, inammissibile, del sindaco di Nazzano, che non ha posto in essere quei comportamenti che gli venivano imposti dal provvedimento del Tribunale amministrativo, appare sospetta alla luce dei rapporti patrimoniali che egli ha con la famiglia Sciommeri proprietaria del manufatto di che trattasi;

che, infatti, risulta come il signor Sciommeri Luigi, nato a Nazzano il 5 novembre 1957, abbia compromesso con il signor Cerbini Dante, in data 4 luglio 1983, una proprietà impegnandosi ad acquistarla anche per persona da nominare;

che con atto pubblico del notaio Matiangeli Alessandro — repertorio 21 del 6

settembre 1983 — tale proprietà, già compromessa da Sciommeri, è stata acquistata da Micheli Anna Felicita e Micheli Paola, rispettivamente moglie e cognata del sindaco di Nazzano;

che non è da escludersi come l'acquiescenza del sindaco di Nazzano ai presunti illeciti commessi dallo Sciommeri sia dovuta ai rapporti di natura economico-patrimoniale fra essi esistenti;

che tale situazione impone un adeguato approfondimento finalizzato all'assunzione delle più opportune determinazioni nei confronti del sindaco comunista di Nazzano che, alla luce della situazione suesposta, avrebbe omesso atti dovuti per favorire persona con la quale ha rapporti di affari,

quanto sopra premesso, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare nei confronti del sindaco e dell'Amministrazione comunale di Nazzano.

(4 - 01678)

RANALLI, POLLASTRELLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso che in località Sasso (Cerveteri) e nel comune di Farnese (Viterbo) ci sono due giacimenti di fluorite considerati quantitativamente e qualitativamente apprezzabili;

rilevato che l'estrazione del minerale nelle due località avviene purtroppo in condizioni tecnologiche inadeguate, talchè il fabbisogno nazionale viene integrato con l'importazione di fluorite in quantitativi notevoli, necessari ai processi produttivi soprattutto dei settori siderurgico e cementifero;

considerato che la fluorite potrebbe essere impiegata anche in altri settori, rendendo necessarie nuove coltivazioni di tale minerale,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non ritenga di dover interessare qualcuna delle società minerarie del gruppo per verificare la possibilità della rilevazione delle concessioni minerarie in atto a Cerveteri e Farnese.

(4 - 01679)

BAIARDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza:

1) dell'intendimento delle Ferrovie dello Stato, con l'entrata in vigore dell'orario estivo, di sopprimere un rilevante numero di fermate a Santhià di treni della linea Torino-Milano;

2) che con tale provvedimento si verrebbe a creare un notevole disagio per i viaggiatori, in modo particolare per centinaia di pendolari, lavoratori e studenti, che gravitano dagli altri centri su Santhià e da Santhià verso Torino, Milano e Novara;

3) che Santhià è capolinea delle tratte Santhià-Biella e Santhià-Arona e, quindi, nodo di coincidenza per i viaggiatori utilizzando dette linee, e che il comprensorio santhia-tese è fortemente industrializzato e quindi necessita di fruire di trasporti efficienti e frequenti;

4) che il provvedimento penalizzerebbe ulteriormente i lavoratori, gli studenti pendolari e, in generale, gli utenti, che si vedrebbero raddoppiati i tempi di viaggio, e verrebbe altresì danneggiata gran parte dell'economia locale privata di un servizio indispensabile e vitale.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere quali urgenti interventi il Ministro intende effettuare presso le Ferrovie dello Stato al fine di evitare il previsto ridimensionamento delle fermate a Santhià.

(4 - 01680)

MURATORE, FABBRI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che la legge n. 833 del 1978 e le norme in vigore nei Paesi comunitari affidano la vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti di origine animale ai pubblici servizi veterinari;

considerato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980 (regolamento applicativo della legge n. 283 del 1962) stabilisce che la competenza in materia di autorizzazioni sanitarie agli stabilimenti ed ai trasporti di latte spetta ai medici di igiene pubblica, togliendo ai servizi veterinari anche la parte relativa al parere sulla idoneità dei mezzi di trasporto del latte già sancita dal decreto ministeriale 14 settembre 1963,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intende adottare per adeguarsi alle normative comunitarie e, soprattutto, per evitare conflitti di competenza a danno delle istituzioni e dei consumatori tra medici e veterinari, nella delicata materia del latte e derivati.

Si fa presente, tra l'altro, che i comportamenti legislativi non risultano essere omogenei: infatti, alcune Regioni hanno applicato il dettato degli articoli 14 e 16 della legge n. 833 del 1978, mentre altre mantengono un atteggiamento ambiguo o si richiamano al già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980.

(4 - 01681)

SEGA, POLLASTRELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che in data 1° gennaio 1974 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che regolava, con l'articolo 56, le sanzioni penali per i casi di omissioni o irregolarità rilevate in seguito ad accertamento;

rilevato che la Corte costituzionale, con il dispositivo della sentenza n. 179 del 15 luglio 1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 56 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600;

accertato che, con l'emanazione del decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982, convertito con legge n. 516 del 7 agosto 1982, è stato abrogato l'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e che gli effetti dell'abrogazione hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 1983 (articolo 35 della legge n. 516 del 1982),

gli interroganti chiedono se il Ministro non intende dare direttive agli organi dell'Amministrazione finanziaria al fine di precisare se la dichiarazione dei redditi dell'anno 1982, che doveva essere presentata entro il 31 maggio 1983, sia soggetta, in caso di accertamento, all'applicazione delle sanzioni penali previste dall'abrogato articolo 56 o se, invece, debba considerarsi regolabile dalle disposizioni previste dalla nuova normativa emanata con decreto-legge n. 429 del 1982, convertito con legge n. 516 del 1982.

(4 - 01682)

SEGA, RICCI, BENEDETTI, BATTELLO, FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Richiamata l'interrogazione numero 4 - 01477 in data 20 dicembre 1984 ed avuta notizia che, nel frattempo, la vicenda della nomina del giudice conciliatore del comune di Stienta (Rovigo) si è arricchita dei seguenti nuovi fatti:

il 9 ottobre 1984, tramite i carabinieri di Stienta, il vice pretore di Ficarolo, avvocato Bezzi, convocava il Bertasi e gli chiedeva di firmare una richiesta predisposta dallo stesso avvocato Bezzi con la quale il Bertasi chiedeva di essere sottoposto a visita medica al fine di poter dimostrare lo stato di salute, elemento necessario — gli venne detto — per poter espletare l'incarico di giudice conciliatore;

il 20 ottobre 1984 il vice pretore informa il Bertasi che, al fine di sveltire la pratica, deve fargli pervenire una dichiarazione dell'ufficiale sanitario;

il 22 ottobre il dottor Poggioli Angelo, medico incaricato delle funzioni di igiene e sanità pubblica del comune di Stienta, « certifica che il signor Bertasi Radames, da me visitato in data odierna, è di sana e robusta costituzione fisica e psichica e non presenta alcuna controindicazione per poter espletare le funzioni di giudice conciliatore »;

il 3 gennaio 1985, pur in presenza del suddetto certificato medico (inusitatamente richiesto all'interessato), il presidente della Corte d'appello di Venezia, con nota 8486/84.P., informa il sindaco che non ha nominato giudice conciliatore il Bertasi in quanto « dalle informazioni assunte attraverso gli organi competenti il predetto risulta di condizioni fisiche ed intellettuali tali da non dare sicuro affidamento di poter espletare l'incarico degnamente e regolarmente »,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano gli « organi competenti » e sulla base di quali elementi abbiano fornito le suddette informazioni;

le valutazioni del Ministro circa gli aspetti veramente singolari della vicenda, che pongono problemi di carattere specifico relativi alla congruità delle motivazioni adottate per rifiutare la nomina della persona proposta dal sindaco;

le sue valutazioni su questioni più generali relative all'uso, che nel caso presente appare del tutto distorto, del potere discrezionale, attribuito dalla legge ai presidenti di Corte d'appello, di nominare i giudici conciliatori, l'esercizio del quale deve essere del tutto estraneo ad ogni tentazione discriminatoria, come appare evidente dalle stesse norme che ispirano il comportamento del Consiglio superiore della Magistratura, titolare del potere di nomina delegato ai presidenti delle Corti d'appello.

(4 - 01683)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — (Già 3 - 00228).

(4 - 01684)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — (Già 3 - 00512).

(4 - 01685)

GOZZINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — (Già 3 - 00251).

(4 - 01686)

POLLIDORO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

1) che il dottor Flavio Monferino, capo ufficio statistica UPICA (Ufficio provinciale industria, commercio, artigianato), è entrato nei ruoli direttivi del Ministero e svolge le funzioni di capo ufficio statistica e UPICA, la cui direzione è tuttora affidata al segretario generale della Camera di commercio di Alessandria a titolo di reggenza;

2) che nella seduta del 9 novembre 1982 il consiglio di amministrazione del Ministero deliberò il passaggio del dottor Monferino dal ruolo dei capi ufficio statistica al ruolo dei direttori uffici UPICA,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali sono i motivi per i quali il dottor Monferino non è stato ancora nominato dal Ministero direttore dell'ufficio UPICA di Alessandria e non gli sono ancora state conferite le correlative funzioni, nonostante lo stesso Monferino sia stato trasferito nella qualifica del ruolo di capo ufficio UPICA

con decreto ministeriale 24 febbraio 1983, data dalla quale ha acquisito il diritto alla nomina e all'esercizio delle funzioni;

b) se il Ministro non ritiene intollerabile tale discriminazione nei confronti del dottor Monferino, il quale, con 10 anni di servizio, non gode ancora dei propri diritti, mentre tutti gli altri funzionari statali con l'anzianità richiesta (minimo 5 anni) sono già stati nominati nelle rispettive sedi;

c) se il Ministro non ritiene di far cessare senza indugio tale grave inadempienza nei confronti del Monferino, resa ancora più grave dal fatto che ai segretari generali delle Camere di commercio viene assegnata una indennità di lire 300.000 mensili a titolo di reggenza della direzione degli uffici UPICA, quando la nomina del Monferino determinerebbe un risparmio netto delle spese della Pubblica Amministrazione.

(4-01687)

LOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Premesso:

che in data 20 dicembre 1984, su iniziativa di senatori dei Gruppi DC, PSI, PLI e PSDI, è stato presentato il disegno di legge n. 1083 per la « Istituzione e ordinamento dell'Aviazione navale »;

che il predetto disegno di legge prevede, entro 2 anni dall'approvazione, il trasferimento alla Marina delle basi dei reparti antisommergibili (articolo 5);

che presso l'aeroporto militare di Elmas (Cagliari) ha sede il 30º stormo antisommergibile;

che il predetto aeroporto è aperto anche al traffico civile, da e per la Sardegna, il cui volume lo colloca fra gli aeroporti più importanti d'Italia,

ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere:

se il previsto trasferimento alla Marina delle basi dei reparti antisommergibili comprenderà anche l'aeroporto militare di Elmas;

se l'apertura al traffico civile del predetto aeroporto, qualora avvenisse il suddetto trasferimento, potrebbe ancora rendersi compatibile con le necessità militari;

se il passaggio della base di Elmas alla Marina militare, qualora si verificasse, preveda anche la realizzazione di ulteriori infrastrutture nell'area del costruendo portocanale di Cagliari od in altre aree prossime alla base;

se il Governo, qualora venisse approvato il disegno di legge e si ipotizzasse l'attuazione del trasferimento della base di Elmas, non ritenga di dover evitare decisioni in tal senso, anche per onorare gli impegni assunti dal Presidente del Consiglio, durante la visita effettuata in Sardegna il 3 aprile 1984, relativi alla riduzione quantitativa e qualitativa della massiccia presenza militare in Sardegna;

se non ritenga, il Governo, che l'eventuale approvazione del citato disegno di legge contrasterebbe con il ruolo prettamente difensivo attribuito dalla Costituzione repubblicana alle Forze armate e se, invece, non ritenga di dover dare maggiore spessore all'azione politica di mediazione per la pacificazione tra i Paesi del Mediterraneo, essendo proprio il ruolo politico di mediazione che il Governo, ripetutamente, ha dichiarato di voler esercitare soprattutto nel bacino del Mediterraneo.

(4-01688)

MASCIADRI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere la sua opinione e quella del suo Dicastero riguardo alla Risoluzione n. 836, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 31 gennaio 1985, sulla base di una relazione della Commissione politica (Doc. 5328) e di una relazione della Commissione economica (Doc. 5332), concernenti i rapporti tra Europa e Stati Uniti.

La Raccomandazione in esame, pur ribadendo l'importanza per l'Europa della collaborazione con gli Stati Uniti d'America sul piano politico ed economico, esprime preoccupazione per i crescenti contrasti di interesse nei rapporti economici tra i Paesi europei e gli Stati Uniti e, di conseguenza, lancia un appello agli Stati membri del Consiglio d'Europa e al Governo USA per un maggior coordinamento delle politiche economiche e di sviluppo, tale da incoraggiare gli accordi tra imprese americane ed

europee al fine di migliorare la cooperazione tecnologica e di eliminare le misure protezionistiche.

L'Assemblea si propone, inoltre, di approfondire il dialogo parlamentare con gli Stati Uniti su questioni di comune interesse, con particolare riguardo ai rapporti tra Europa e Stati Uniti e ai rapporti Est-Ovest.
(4 - 01689)

MASCIADRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intende prendere in attuazione della Raccomandazione n. 1004, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 1º febbraio 1985, in base ad una relazione della Commissione sociale e sanitaria, concernente l'avvenire delle cooperative in Europa (Doc. 5321).

La Raccomandazione in esame, sottolinea l'importanza storica e il ruolo attuale delle cooperative per riassorbire la disoccupazione, chiede al Comitato dei ministri una armonizzazione della legislazione tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa e misure finanziarie a livello interno ed europeo in sostegno della formula delle cooperative.

L'Assemblea chiede, in particolare, ai Governi degli Stati membri di operare per rendere possibile una Conferenza europea sulla cooperazione, che veda la partecipazione dei Governi, degli organismi europei, dei poteri locali e dei rappresentanti delle cooperative e di inserire il problema delle cooperative all'ordine del giorno della Conferenza dei Ministri del lavoro dei Paesi membri del Consiglio d'Europa.

Nella Raccomandazione si sottolinea il ruolo del movimento cooperativo per riassorbire una parte della disoccupazione che travaglia l'Europa, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile. Si intende, inoltre, sviluppare il ruolo della donna nei posti di decisione e di responsabilità all'interno delle cooperative.

Lo sviluppo del sistema delle cooperative è orientato, inoltre, verso un adattamento alle nuove condizioni di mercato e allo sviluppo delle tecnologie avanzate.

(4 - 01690)

MASCIADRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le iniziative prese in attuazione della Risoluzione n. 838, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 31 gennaio 1985, nell'ambito del dibattito concernente l'attività dell'OCSE (Doc. 5339), relativa alla fame in Africa.

La Risoluzione del Consiglio d'Europa appoggia il programma di azione della Banca mondiale per il sostegno dello sviluppo economico a lungo termine nei Paesi africani (con particolare riguardo alla produzione agricola e alimentare) e invita i Governi dei Paesi membri dell'OCSE a coordinare i loro aiuti di urgenza a favore dei Paesi africani gravemente toccati dai problemi della siccità e della fame, in stretto collegamento con il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Si chiedono, in particolare, iniziative affinché l'aiuto pervenga direttamente alle popolazioni interessate, per sormontare le difficoltà di trasporto con l'uso dei più moderni mezzi tecnici, per creare riserve di viveri in Africa (secondo la proposta della FAO), per incoraggiare l'opera delle organizzazioni non governative nel settore dell'aiuto alimentare e per porre in atto un programma di azione comune nell'ambito di una strategia globale di aiuti allo sviluppo a lungo termine e col rispetto della autonomia dei popoli ai quali si porge aiuto, eliminando a monte le cause profonde della siccità e della fame.

(4 - 01691)

Interrogazioni, opposizione di nuove firme

PRESIDENTE. Il senatore Argan ha aggiunto la propria firma all'interrogazione n. 3-00789, dei senatori Procacci ed altri.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 21, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari